

## 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 19 LUGLIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Dichiarazioni di voto. = Richiami del deputato Agostino Plutino circa gli stampati interni, e risposte del presidente e del deputato Berteà. = Dichiarazione del presidente sopra una protesta presentata dal deputato Macchi, e osservazioni del deputato Massari G. = Seguito della discussione del disegno di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico e dell'articolo 2 — Osservazioni del deputato Nisco, in risposta al deputato Ferrara — Repliche del deputato Ferrara, e dichiarazioni del relatore — Emendamento del deputato Minervini — Opposizioni del deputato D'Ondes Vito all'articolo, e risposte del relatore — Emendamenti dei deputati Mannetti, Breda, Rega, Lazzaro, Abignenti, Tozzoli e Sangiorgi — Alcuni sono respinti, altri ritirati, e l'articolo 2 è approvato — Emendamenti dei deputati Sanguinetti, Chiaves Massa, Carcani, Curti, Sangiorgi, Abignenti e Tozzoli all'articolo 3 — Opposizioni, e dichiarazioni del relatore e del ministro — Obbiezioni del deputato Crispi, e risposta del relatore e del ministro — Ricezione di emendamenti, e approvazione dell'articolo.*

Si riapre la seduta alle ore 2 e 1/4.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

11,757. Alcuni abitanti dei comuni di Casalciprani, Provvidenti e Lupara, provincia di Molise, inviano petizioni identiche a quella segnata col n° 11,578 relativa alla linea ferroviaria da Termoli all'incontro di quella tra Benevento e Telesse.

11,758. Cippaluni Pasquale, e Merlini Pasquale, di Buccino, avendo preso parte alla campagna del 1860 e 1861 in qualità d'ufficiali nel corpo dei volontari, chiedono di potersi fregiare della medaglia commemorativa italiana.

11,759. I vice-cancellieri ed altri impiegati dell'ordine giudiziario nei circondari di Cosenza e di Gerace, presentano petizioni conformi a quella segnata col numero 11,641, e diretta ad indurre la Camera a respingere quel progetto di legge che mirasse a ridurre le cancellerie de' collegi giudiziari.

11,760. Bruni Francesco Saverio, di Cosenza, domanda che all'abolizione della franchigia stabilita dalla legge sui fabbricati, non venga dato effetto retroattivo.

11,761. L'associazione degli avvocati e procuratori napoletani si fa a dimostrare con argomenti e con dati statistici, la convenienza che siano conservate in Napoli le due direzioni del debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

11,762. 9 sacerdoti partecipanti della chiesa ricettizia di Santeramo in Colle, provincia di Bari, domandano che l'articolo 21 del progetto di legge sulla liqui-

dazione dell'asse ecclesiastico venga formulato in modo simile all'articolo 22 facendosi diritto ad una somma conveniente allo stato ecclesiastico ed agli oneri che il basso clero è tenuto di sopportare.

11,763. Gli esercenti vetture pubbliche di Milano, Firenze, Piacenza, Bologna, Brescia, Cremona, Crema e Mantova protestano contro la tassa imposta sulle medesime e contro la deliberazione presa dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 corrente mese; dichiarano che forti del loro diritto continuano nel loro esercizio ritenendo come nulla la tassa predetta e lasciando a chi spetta la responsabilità di ogni conseguenza.

### ATTI DIVERSI.

DEL ZIO. Mi permetta la Camera di dichiarare in qual modo avrei votato, se mi fossi trovato presente ieri in quest'Aula.

Io intendo motivare il mio voto.

Nella discussione dell'anno scorso, dichiarando io che riteneva la legge della soppressione delle corporazioni religiose come un novello e necessario sviluppo della rivoluzione italiana, feci osservare fin dal principio come tanta innovazione dovesse farsi al di sopra ed al di fuori di tutti gli equivoci.

L'equivoco massimo per me poteva nascere dal 1° articolo dello Statuto che essendo *giurato* da tutti noi...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Del Zio, ma ella non è nel suo diritto, volendo motivare il suo voto...

**DEL ZIO.** Io domando alla Camera di motivare il mio voto.

**PRESIDENTE.** Si motivano avanti le deliberazioni, ma dopo no.

**DEL ZIO.** Se il signor presidente mi dice che io non posso esporre i motivi della mia votazione, allora mi taccio.

**PRESIDENTE.** Parecchi dei nostri colleghi vengono dopo la votazione a dichiarare che avrebbero risposto sì o no, ma non adducono il motivo del loro voto.

**DEL ZIO.** Allora mi taccio.

**PRESIDENTE.** Se io dessi tal facoltà, allora si riaprirebbe la discussione, la quale non solo è stata chiusa, ma ebbe il suo compimento con una votazione. Ed allora anche gli altri deputati potrebbero chiedere di fare altrettanto.

**DEL ZIO.** Ho già detto che non proseguo: dichiaro soltanto che nella discussione dell'anno scorso, non mi fu accordato di parlare sull'argomento generale riprodotto dalla presente legge, e che non mi è stato accordato neppure questa volta. Non si maravigli dunque se per una seconda fiata io protesto contro questa violazione della libertà di parola e della libertà di coscienza.

**PRESIDENTE.** Ma che dice, onorevole Del Zio? Come può protestare che non sia concessa libertà di parola? Mi pare che se ne lasci anche troppa. (Sì! sì! a destra)

*Una voce a destra.* Si chiacchiera anche troppo.

**DEL ZIO.** Si usano due misure.

**PRESIDENTE.** (Con forza) Onorevole del Zio, ella dice una cosa che non è vera; non potrà mai provare che vi sia doppia misura; v'è anzi la massima imparzialità e nella Camera e nel presidente.

La parola spetta all'onorevole Casarini.

**CASARINI.** Dichiaro che se fossi stato presente ieri, avrei votato per l'articolo primo.

**FINCATI.** Io faccio la stessa dichiarazione per il sì.

**RIPANDELLI.** Io dichiaro semplicemente che se ieri non fossi stato assente avrei votato pel sì.

**PRESIDENTE.** Sarà preso nota nel processo verbale.

**ROBECCHI.** Dichiaro che se fossi stato presente alla votazione di ieri, all'appello nominale sull'articolo primo, io avrei votato pel sì.

Dichiaro parimente che intorno alla risoluzione proposta dall'onorevole Pisanelli io avrei votato per l'abolizione delle confraternite come enti morali.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io protesto contro la nona edizione pubblicata degli ordini del giorno e degli emendamenti. Questo è uno sciupio indegno del danaro pubblico, è una sfida che si fa a noi rappresentanti, nel mentre che stiamo logorandoci il cervello per fare qualche economia sul bilancio dello Stato. Si poteva bene, senza portarci ogni giorno una nuova edizione di tutti gli emendamenti, aggiungere i nuovi emendamenti che venivano presentati.

**PRESIDENTE.** Ma è appunto quello che si fa.

**PLUTINO AGOSTINO.** Perdoni, signor presidente, non si fa questo. Guardi bene, e vedrà che sono sempre nuove edizioni alle quali si mescolano le proposte antiche e nuove per fare delle stampe inutili.

**PRESIDENTE.** Ma la composizione rimane, non vi è che la carta.

**PLUTINO AGOSTINO.** La responsabilità a chi tocca. Questo è uno sciupio riprovevole. Così fanno tutte le amministrazioni dello Stato; sciupio di stampa su tutta la linea.

**PRESIDENTE.** Onorevole Plutino, farebbe meglio a protestare contro la presentazione degli emendamenti che rendono necessaria la stampa.

**PLUTINO AGOSTINO.** Contro una cosa e l'altra.

**PRESIDENTE.** La Camera ha ordinato che tutti gli emendamenti siano stampati. Appunto per farè economia, non si rifà, ma rimane la composizione dei precedenti emendamenti, si aggiungono i nuovi nell'ordine in cui vennero presentati, e si tolgono quelli sui quali non è più il caso di deliberare, onde evitare confusione ed errori.

**BERTEA.** L'ufficio della Presidenza ha il dovere di accettare gli ordini della Camera. La Camera ha disposto che tutti gli emendamenti presentati siano stampati; ora, quando si devono introdurre nella raccolta emendamenti nuovi...

**PLUTINO AGOSTINO.** I vecchi li avevamo.

**BERTEA.** Non interrompa. Chi s'intende di stampa sa che in questo caso si rifà, non la composizione, ma la compaginazione, perchè la composizione è già fatta. Si fa solo una nuova composizione degli emendamenti che si presentano in seguito, cosa che, come tutti sanno, è indispensabile, sia che essi si stampino uniti in un fascicolo, o separatamente.

Del resto, per presentare alla Camera un lavoro decente, è indispensabile che gli emendamenti siano disposti per ordine logico, anche perchè il presidente si trovi in grado di metterli ai voti, ed i deputati non facciano errori per la confusione delle proposte. Vede dunque l'onorevole Plutino che non era menomamente il caso di fare quel richiamo.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io conveniva per la stampa, ma non per quella prodigalità... (Rumori)

**PRESIDENTE.** Perdoni: non ha facoltà di parlare.

**PLUTINO AGOSTINO.** Se tutta Italia... (Nuovi rumori)

**PRESIDENTE.** (Con forza) Onorevole Plutino, le ripeto che non ha facoltà di parlare. Ma che? Crede ella di essere in piazza? Faccia silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

**DI SAN DONATO.** Prima che il signor presidente avesse chiuso la bocca all'onorevole Plutino, io voleva dire che non mi pare che avesse...

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola per un fatto personale.

(Con impeto) Io non ammetto che il signor presi-

dente possa dirmi che noi siamo in piazza. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ed io non ammetto che ella possa prendersi la facoltà di parlare senza che il presidente gliel'abbia data, e faccia delle censure in quel modo.

**PLUTINO AGOSTINO.** Lei ritiri la parola *in piazza* (*Rumori generali*)

*Voci.* All'ordine! all'ordine!

**PLUTINO AGOSTINO.** Io sono un deputato coscienzioso (*Nuovi rumori*), e non ammetto che mi si opponga che siamo in piazza, quando sostengo gl'interessi del paese, nè che l'onorevole Di San Donato faccia dello spirito sulle mie proposte.

**PRESIDENTE.** I deputati non possono parlare senza averne domandata la facoltà al presidente. (*Bene!*)

**PLUTINO AGOSTINO.** Io l'ho domandata.

**LANZA G.** Quando si ribellano al presidente, non c'è più Assemblea possibile.

**PLUTINO AGOSTINO.** Quando si ribellano dall'altra parte, nessuno dice niente.

**PRESIDENTE.** È stata presentata dall'onorevole Macchi una petizione degli esercenti vetture pubbliche di Milano, Firenze, Piacenza e d'altre città; ma, esaminato questo scritto, l'ufficio di Presidenza si è persuaso che non è una vera petizione, è una protesta, è una dichiarazione di non volere osservare le leggi e le deliberazioni della Camera; quindi la Presidenza crede che non si debba dar corso a questo scritto.

**MASSARI GIUSEPPE.** Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

Quantunque mi sembri che la petizione registrata, se non isbaglio, al numero 11,762, e presentata da alcuni sacerdoti appartenenti alla chiesa di Sant'Eramo, debba essere di diritto trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame della proposta di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, pure nondimeno prego il signor presidente e la Camera a volere ordinare che tale petizione sia trasmessa a quella Commissione, perchè credo che possa essere in tempo ancora a prenderla in considerazione.

(La petizione è trasmessa alla Commissione.)

**RICCIARDI.** Domando la parola.

La petizione, di cui ha fatto parola stamane l'onorevole Macchi, non venne considerata siccome tale...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) E non lo è. È evidente. Vuole che ne dia lettura? Vuole esaminarla?

**RICCIARDI.** Sarà forse di poca importanza, ma è sempre una petizione...

**PRESIDENTE.** Ma non domandano niente! È una protesta contro allegate ingiustizie; è una dichiarazione di non volere fare quello che la Camera ha deliberato. Le pare che questa sia una petizione? Ma, onorevole Ricciardi, ella che è un purista e linguista diligentissimo...

**RICCIARDI.** La ringrazio.

**PRESIDENTE...** sa bene che *petizione* vuol dire domandare qualche cosa.

**RICCIARDI.** Sta bene che come protesta non possa essere ammessa, ma quelli che la firmarono pongono innanzi delle ragioni, il perchè chiederei che fosse trasmessa alla Commissione delle petizioni, onde, allorchè si discutesse nuovamente il bilancio, potessero prendersi in considerazione quelle fra le ragioni allegate che si trovassero plausibili.

**PRESIDENTE.** Desidera che sia letta la petizione?

*Voci.* No! no!

**MASSARI GIUSEPPE.** Ci opponiamo noi.

**RICCIARDI.** Io domando che sia rimandata...

**PRESIDENTE.** Non si può: perchè o è, o non è una petizione. È questo un dilemma da cui non si può sfuggire. Se non è una petizione, non deve essere trasmessa alla Commissione delle petizioni, e la Camera non deve occuparsene, nè permettere che si dia lettura di siffatti documenti; se poi è una petizione, allora deve essere inviata alla Giunta suddetta, affinché ne riferisca, e poi la Camera deliberi. Ma certamente ad istanza di un deputato non può essere inviato alla Commissione un atto che non si sa quale carattere, nè quale significato abbia.

**RICCIARDI.** In questo caso io deponrò sul banco della Presidenza una vera petizione dei proprietari d'*omnibus* e di *cittadine* di Milano.

**PRESIDENTE.** Allora è un altro caso.

L'onorevole Castiglia, stretto da affari di famiglia, chiede un congedo di venti giorni.

(È accordato.)

L'onorevole Fossombroni scrive che ragioni di famiglia costringendolo a trasferirsi all'estero, prega la Camera a volergli accordare il congedo di un mese.

L'onorevole Righi, dovendosi recare a Verona per affari urgenti, chiede un congedo di giorni cinque.

(Codesti congedi sono accordati.)

**COSENTINI.** Desidererei saper quando l'onorevole ministro dei lavori pubblici intenda rispondere alla mia domanda...

**PRESIDENTE.** Quando interverrà alla seduta il ministro dei lavori pubblici, se l'onorevole Cosentini vorrà ripetere la sua interpellanza, otterrà, non ne dubito, un'adequata risposta.

**LUALDI.** Per motivi urgenti avendo dovuto restare assente da Firenze in questi ultimi quattro giorni, mi credo in dovere di dichiarare che se fossi stato presente alla votazione di lunedì intorno all'ordine del giorno Mancini, avrei cordialmente risposto sì, come pure avrei egualmente risposto sì alla votazione dell'articolo primo.

**PRESIDENTE.** Si prenderà atto della sua dichiarazione nel processo verbale.

L'onorevole Romano scrive:

« Una grave malattia che pone in pericolo la vita di mio fratello Liborio mi obbliga a correre alla famiglia. Prego perciò la sua cortesia a volermi impetrare dalla Camera un congedo di dieci giorni.

« Ove mai non mi trovassi qui per isvolgere l'emendamento da me proposto circa la vendita e la censuazione di una parte dell'asse ecclesiastico ai non possidenti, ho pregato l'onorevole collega Ricciardi di volerlo fare per me; e però gli cedo la parola, che mi spetterebbe secondo la iscrizione sugli articoli. »

(Il congedo è accordato.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**MONTI CORIOLANO, relatore.** Per parte della Commissione incaricata d'esaminare il progetto di legge sopra spese straordinarie per lavori marittimi, mi pregio di presentare alla Camera la relazione su questo progetto di legge. (V. Stampato n° 100)

La Camera sa che su questo disegno di legge fu dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri domandata l'urgenza, ed io, come relatore e presidente di quella Commissione, posso assicurare la Camera che nessun indugio fu frapposto al disbrigo di quest'esame.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà tosto stampata e distribuita ai signori deputati.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

L'onorevole Nisco domanda la parola sull'emendamento proposto dall'onorevole Ferrara all'articolo 2.

**NISCO.** Io chiesi la parola allorchè svolgeva il suo emendamento l'onorevole Ferrara per oppormi alle sue teorie, e per presentare un emendamento diretto a togliere ogni equivoco all'articolo 2.

Dopo le cose dette dall'onorevole Lanza e dagli onorevoli altri colleghi che mi hanno preceduto, io credo che sia debito di riverenza di non intrattenere la Camera col ripetere le cose dette. Però presento due brevissime osservazioni.

Mi permetto di dire all'onorevole Ferrara (che mi dispiace di non vedere al suo posto) che, sebbene io ritenga che egli non sia nè talpa, nè tartufo, e che tutti abbiamo il dovere di rispettare il suo ingegno e la grande sua dottrina, pur tuttavia mi sembra piuttosto impossibile che maraviglioso, che egli, il più distinto economista d'Italia, possa non distinguere valore da valore, e non conoscere l'importanza di far passare le macchine principali della produzione, la terra dalle manimorte delle corporazioni religiose, nelle mani vive dei cittadini.

Se io fossi in un'Accademia, e non in un'assemblea legislativa, confuterei l'onorevole deputato Ferrara con

tratti delle opere del chiarissimo economista Ferrara, e specialmente con tratti tolti dalla dotta prefazione al volume della *Biblioteca degli economisti*, che comprende le opere di Bastiat e di Stuart Mille.

Ma non dovendo e potendo intrattenermi in questa materia, davvero accademica, mi permetto una semplicissima osservazione, ed è questa: che la conversione, facendo passare dalle corporazioni religiose nei cittadini l'elemento precipuo dell'applicazione del lavoro e del capitale, è da considerarsi come un mezzo per operare il passaggio dal medio evo alla società moderna; però per ottenere questo scopo è d'uopo bene provvedere a che veramente dalle manimorte la proprietà passi nelle mani del cittadino, e non resti nelle mani, più che morte, mortifere, del pubblico demanio.

Ma di ciò ragioneremo dall'articolo 6 all'articolo 17 in cui si comprende la parte veramente economica dello schema di legge in discussione.

Vengo alla piccola aggiunta che io intendeva di fare all'articolo 2, che, a mio modo di vedere, dovrà esser messo in perfetta relazione coll'articolo 21. Quindi, per togliere ogni equivoco e per prevenire ogni sinistra interpretazione, stimerei mettere a seguito della parola *sulla deduzione del 5 per cento, queste, e dell'ammontare della tassa e ritenuta portata dall'articolo 21 della presente legge.* Questa non è che una dichiarazione che renderà più chiare ed esplicite le idee contenute nell'articolo 21, e non metterà alcun elemento in contraddizione tra l'articolo secondo e l'articolo 21. Del resto, non essendo che una semplice dichiarazione la quale potrebbe essere fatta anche nel primo capoverso dell'articolo 2, io mi rimetto alla prudenza dell'onorevole Commissione.

**FERRARA.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FERRARA.** Non so come una proposizione detta così per incidenza e che non aveva la menoma relazione con quello che io volevo dire...

**NISCO.** Domando la parola.

**FERRARA...** abbia potuto dar luogo a un discorso dell'onorevole Nisco...

**NISCO.** Che discorso?

**FERRARA.** Sì, mi pare più che un discorso il venire a dirci d'avermi trovato in contraddizione con me medesimo.

Or io ho l'onore di rispondere all'onorevole Nisco che questa contraddizione non esiste e non può esistere. Egli ha ricordato qualche mio antico lavoro, nel quale è nondimeno impossibile rinvenire la menoma cosa che abbia relazione con ciò di cui ora si tratta, la questione delle manimorte.

Che se egli aveva la bontà di attingere qualche cosa nei miei poveri scritti, avrebbe fatto meglio ricorrendo a cose più moderne e più esplicite. Giacchè sono appena pochi mesi, che mi pare di aver trattato

una tal questione, ed averne detto il mio franco parere.

Del resto, che entra qui una discussione economica, qui dove io non volevo far altro che esprimere il dubbio in cui sono tuttavia, malgrado le spiegazioni date dall'onorevole Lanza e da qualche altro, cioè che la massa di rendita proveniente dai beni stabili degli enti morali soppressi, non tutta si debba iscrivere? Io credo sempre che una parte di essa ci sarà, la quale rappresenta quel tanto che resta e che deve restare allo Stato, e in corrispondenza di cui si deve fare una operazione della vendita. Ho detto e ripeto che se questa parte vi ha, bisogna profittarne per mezzo della vendita, ma non bisogna crearne altrettanta rendita iscritta. Se poi non c'è, riconoscete, o signori, che noi stiamo qui facendo dei buchi nell'acqua; non abbiamo dunque un cespite da cui lo Stato possa sperare di trarre quel sussidio finanziario che si è messo in capo di ottenere. Se tutta la massa della rendita da iscriversi, secondo la Commissione, deve andare al fondo del culto, perchè il fondo del culto ne ha bisogno onde eseguire le spese che la legge ha voluto addossargli; se tutto l'asse deve essere occupato da queste spese, la conseguenza inevitabile si è ciò che ho detto all'onorevole Mellana ieri, e ripeto oggi: siffatto ragionamento prova troppo; prova che noi facciamo qui una discussione inutile, ed una legge più inutile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha la parola.

**NISCO.** L'aveva domandata io.

**PRESIDENTE.** Ma l'aveva chiesta prima l'onorevole relatore; abbia pazienza.

**FERRARIS, relatore.** Se è per un fatto personale potrebbe parlare.

**PRESIDENTE.** Il relatore dice che se è per un fatto personale, gli cede la parola.

**NISCO.** È per un fatto personale.

Io non ho creduto di dire nessuna cosa che potesse offendere l'onorevole Ferrara; anzi per l'importanza del suo nome e delle sue dottrine, ho stimato non far passare senza osservazione alcune sue teorie. Ieri egli mise innanzi la massima che non metteva nessuna differenza tra la rendita della terra e quella sullo Stato, e quindi nessuna importanza nel fatto della conversione, e ciò dopo che egli stesso in questa medesima Assemblea ci ha dato del corto ingegno, per non avere saputo trovare nel suo schema di legge precisamente il concetto principale della conversione. Laonde è debito mio verso il riguardo dovuto al buon senso mio e dei miei colleghi, il far rilevare che il Ferrara o ha ora mutato opinione di quando era ministro, o era ingiusto il darci di corto ingegno, per non sapere vedere ciò che egli intendeva di dire nel suo schema di legge, ma che per davvero ora impariamo che non voleva dire. In circa poi a ciò che egli ha detto di non doversi iscrivere la rendita pubblica per quanto corrisponda all'intero importare della rendita dell'asse ecclesiastico,

io credo che la risposta stia chiaramente nell'articolo 21, nel quale è stabilito che la tassa del 30 per cento e l'altra pure del 30 per cento da doversi prelevare dai censi ed altre rendite non doveva essere iscritta. E appunto per fare spiccare codesto concetto, io desiderava che si aggiungesse all'articolo 2 questa frase: « e dell'ammontare delle tasse e ritenute, portate dall'articolo 21 della presente legge. » Quindi, quando non sarà iscritta la tassa nè la ritenuta di cui nel citato articolo 21, credo che l'onorevole Ferrara non abbia da fare nessuno appunto alla Commissione.

**FERRARIS, relatore.** L'onorevole Breda ieri mi spiegava un sistema affatto diverso da quello con cui trovai informata la proposta della Commissione. Voi non potete dubitare, e noi dobbiamo darne assicurazione all'onorevole proponente, che la Commissione fra le prime questioni che essa pose a se medesima, allorchè venne a discutere questa parte della legge, si fu precisamente quella del sistema a seguire per la gestione e realizzazione dei beni che si sarebbero potuti rivendicare al demanio dello Stato.

Due erano i sistemi che potevano presentarsi, e che vennero discussi. Quello dell'onorevole Breda, il quale consiste specialmente nel volere dar tempo al tempo, nell'evitare gl'inconvenienti di una vendita precipitosa, nell'evitare la vendita in tempo nel quale le passioni potrebbero essere per avventura troppo eccitate, e nello scansare gli effetti e le perturbazioni sul valore dei beni, sul credito pubblico, e via discorrendo, e tutti quegli inconvenienti dei quali la Commissione si fece carico, ed ebbe a fare ripetuta considerazione.

Nel sistema che meglio piacerebbe all'onorevole Breda si potrebbe evitare un aggravio dell'erario, si avrebbe il mezzo di trarre profitto di questi beni per mezzo di censuazione, di affittamenti, per mezzo di tutte quelle operazioni che surrogerebbero un'alienazione cumulata e precipitosa, e permetterebbe di non fare immediato e soverchio appello ai capitali.

In vero, che tutti questi spedienti possano essere opportuni per schivare alcuni degli inconvenienti, che pur troppo sono a temersi in un sistema il cui scopo, o mezzo normale, fosse la vendita; d'altra parte gl'inconvenienti temuti non sono di tale certezza e di tanta gravità, che valgano a controbilanciare i vantaggi economici e finanziari che nel sistema della vendita si presentano di più sicuro e di meno avventurato conseguimento. Noi dovemmo infatti guardare non solo al vantaggio economico che ne sarebbe immediatamente venuto dal disammortamento di questi beni venduti, e ripartiti in modo da costituire molti proprietari interessati all'ordine di cose. Noi dovemmo considerare che il sistema del Breda presenta difficoltà pratiche, gravissime, forse insuperabili per le complicazioni, che, in sostanza, egli con una operazione difficile ed incerta, per la speranza di facilitare il servizio temporaneo dagli interessi, mettono in pe-

ricolo gli effetti della conversione. Noi dovemmo, per ultimo, por mente all'urgenza più o meno accertata, in cui trovansi l'erario, e quindi al bisogno di fornirgli mezzi con cui a queste urgenze in qualche modo potesse provvedere.

Fra i due sistemi, preferendo quello della vendita, noi non escludiamo nemmeno alcuni dei vantaggi e dei temperamenti che sono principalmente base del sistema dell'onorevole Breda.

Le Commissioni provinciali infatti sono bensì eccitate a far la vendita nel minor tempo possibile, non però in guisa che loro sia interdetto di differirla, di coordinarla alle condizioni economiche dei paesi in cui si trovano le proprietà a vendersi, ed a tutti quegli altri riguardi di transizione che le speciali cognizioni delle località loro debbono suggerire. Anzi, io ve lo dirò fin d'ora, queste sono le considerazioni le quali indussero specialmente a declinare dal sistema che erasi per l'addietro seguito, che sembrava d'altronde il più naturale, e che piaceva ad alcuni dei membri della Commissione, che piace eziandio ad alcuno dei proponenti in questa medesima Camera, dal sistema, dico, della vendita per mezzo ed opera degli agenti demaniali.

Egli è adunque con dispiacere che la Commissione si trova nell'impossibilità di accettare alcune delle modificazioni proposte dall'onorevole Breda, che non troverebbero nessun possibile coordinamento col sistema della Commissione.

L'onorevole Ferrara credeva di segnalare, meglio che un'antinomia, un danno gravissimo, pel confronto tra l'articolo 2 della proposta della Commissione cogli articoli susseguenti. Cominciando dall'occuparci della forma materiale, ossia del testo letterale della proposta, niuno è che non vegga e non sappia come in una legge del pari che in qualsivoglia altro argomento che si divida in varie parti, non è possibile l'una senza farne il confronto coll'altra, ed anzi è regola assoluta che debba l'una parte coll'altra congiungersi, coordinarsi, e rispettivamente chiarirsi.

Ora, quello che all'onorevole Ferrara sembrò una *commedia*, quello che ha potuto apparirgli un espediente, anzi un errore di massima dannoso, anzi disastroso allo Stato, compare, invece, così facile, e naturale, che noi abbiamo dovuto maravigliarci che altrimenti egli abbia potuto immaginarsi.

Noi non proponemmo mai di inscrivere al fondo del culto una rendita eccedente, e non necessaria al congegno della nostra proposta. Senza che occorra ripetere quanto già vi dimostrarono altri oratori, e specialmente gli onorevoli Lanza ed Andreotti, non crediamo possibile il concepire che si volesse inscrivere, a termini dell'articolo secondo, in favore del fondo del culto una rendita salvo che sotto le varie deduzioni e detrazioni che in tutti gli altri articoli di legge stavano ordinate e proposte. Il nostro congegno è diretto spe-

cialmente a far sì che la rendita si iscriva pel solo asse *immobiliare*, sotto la doppia detrazione del 30 per cento del suo valore, non che del 30 per cento afferente sul valore dell'asse *mobiliare*.

Tuttavolta, giacchè piacque sollevare un dubbio, sebbene questo non esista, per modo di abbondante spiegazione, basterà che all'articolo 2 si inseriscano parole le quali dicano, per esempio, *salvo il disposto dell'articolo 21*.

Ma l'onorevole Ferrara non voleva solo riscontrare un dubbio nella forma, egli credeva di riscontrare un dubbio ed un errore nella sostanza della nostra proposizione, e quindi egli si preoccupava del soverchio aggravio di un credito che egli diceva di 50 milioni iscritti sul Gran Libro a favore del fondo del culto. Ma l'onorevole Ferrara deve por mente, e la Camera già a quest'ora l'ha di certo riconosciuto, che al fondo del culto sarà iscritta anzitutto unicamente quella parte di rendita che si riferisce ai corpi morali ecclesiastici soppressi, mentre per quelli non soppressi, sebbene soggetti a conversione, l'iscrizione avrebbe luogo in capo ai medesimi, in sostituzione di quella che loro si toglie col mezzo e per iscopo di conversione.

Inoltre giova ripetere che, precisamente per escludere un soverchio aggravio a danno del Gran Libro del debito pubblico, per semplificare tutte le operazioni, si propone non solo che l'iscrizione dell'asse immobiliare si faccia colla deduzione del 30 per cento di tassa, ma che questa medesima iscrizione subisse altra detrazione fino alla concorrente della stessa quota del 30 per cento per quanto si riferisce all'asse mobiliare. Per lo che ne avverrà che, ove per semplice dimostrazione d'ipotesi o di approssimazione si ritenga che l'asse mobiliare corrisponda press'a poco all'asse immobiliare, avverrà, dico, che l'iscrizione a favore del fondo del culto, ed anche degli altri enti non soppressi, sebbene soggetti a conversione, i quali si trovano provveduti di un corrispondente valore mobiliare, sarà in effetto del 60 per cento.

Se non che, già venne detto e confermiamo, l'amministrazione del fondo del culto non dovrà trovarsi in quell'abbondanza di rendita che si temeva dall'onorevole Ferrara, non solo per le considerazioni che già vennero fatte, ma anche perchè il fondo del culto si troverà nei primi anni stremato di forze e di vendite, in vista di quei maggiori aggravii a cui si trova assoggettato per le accumulate e non ancora scemate pensioni ai religiosi regolari soppressi colla legge del 7 luglio 1866.

Però non dobbiamo per ora preoccuparci della condizione in cui potrà trovarsi ridotto il fondo del culto, come sembrava allo stesso onorevole Ferrara, sebbene per considerazioni e per ordine di idee affatto opposte, il fondo del culto si trovi ora in uno stato di transi-

zione, ma è destinato a migliorarsi; in ogni modo vi si provvede dalla stessa legge del 7 luglio 1866 con temporanei sussidi o mezzi straordinari. Ma se attualmente dobbiamo provvedere perchè al fondo del culto vengano a mancare, meno che sia possibile, le rendite, dobbiamo per altro avvertire, che coll'andar del tempo, diminuite le pensioni, come l'esperienza già venne a dimostrare per l'addietro, si troveranno le sue rendite bastanti a far fronte a'suoi pesi.

Se poi ci si chiedesse se noi possiamo definitivamente e fin d'ora determinare quale sarà la immediata condizione economica del fondo del culto, in seguito alla presente legge, noi ci troveremmo nell'impossibilità di poter dare una risposta sicura e precisa. Noi abbiamo trovato il fondo del culto e lo conserviamo nella stessa condizione giuridica e amministrativa. L'amministrazione del fondo del culto sarà in caricata di tutte le operazioni necessarie per compiere la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Compiuta questa liquidazione, il fondo pel culto sarà oggetto di quelle determinazioni ulteriori che dal legislatore saranno ordinate in correlazione alle circostanze di tempo e di fatto in cui quell'avvenimento potrà verificarsi. Non dobbiamo adunque prendercene ulteriore pensiero, dobbiamo unicamente provvederlo, e siamo in diritto di farlo, cogli elementi e coi mezzi che ci stanno fra le mani, i quali, sebbene, come ho già avvertito, non sieno così sicuri come desiderar si potrebbero, sono tuttavia talmente approssimativi al vero che ci permettono di ordinare e provvedere sì per l'amministrazione dei beni, come per l'ulteriore liquidazione dell'asse ecclesiastico, e lo adempimento degli oneri che ne dipendono.

In riassunto crede la Commissione che la proposta dell'onorevole Breda si allontani troppo dai concetti che ebbero ad informare la sua proposta, e da quelle misure di convenienza e di prudenza, il cui apprezzamento condusse la Commissione a proporvi altro sistema; che perciò la Camera non possa e non debba arrestarvisi.

Sembra puranche alla Commissione che gli appunti dell'onorevole Ferrara, nè per la sostanza, nè per la forma, possano ferire l'articolo 2, e che, come bene avvertiva l'onorevole Nisco, con una semplice dichiarazione, della quale la Commissione non mancherà di farvi proposta, per mezzo della quale si faccia riserva di quant'è stabilito nell'articolo 21, troverebbesi sempre meglio affermato il congegno che vi si propone di accettare.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Mezzanotte, De Ruggeri, Catucci, De Luca, Morelli Salvatore, Giunti, Bove, Ungaro, Praus, Abignenti e Minervini propongono che alle parole: « Tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli anzidetti enti morali ecclesiastici soppressi, sono devoluti al demanio dello Stato, » si aggiungano le parole: « meno quelli delle cappellanie

laicali, de' legati pii e delle prelature laicali, i quali sono devoluti a favore dei compatroni, od eredi dei fondatori. »

L'onorevole Panattoni propone che l'articolo 2 sia così formulato:

« Art. 2. I beni di qualunque specie spettanti agli enti compresi nell'articolo 1 sono devoluti al demanio; tranne quelli dei canonicati, cappellanie, benefizi ed altre istituzioni di patronato laicale o misto, ai quali beni provvede con speciali disposizioni l'articolo 5. »

**D'ONDES-REGGIO V.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni ha facoltà di sviluppargli la sua proposta.

**FERRARIS, relatore.** Se l'onorevole Panattoni volesse permettermi di dire brevi parole, credo che gli darò tali spiegazioni che potrebbero soddisfarlo...

**PANATTONI.** Ne sarei fortunato.

**FERRARIS, relatore.** S'intende, fino ad un certo punto.

Io ho già avuto l'onore di avvertire ieri sera che la prima parte dell'articolo 2 avrebbe dovuto portare una dichiarazione che accennasse a delle riserve, a delle eccezioni.

Queste riserve e queste eccezioni, nel concetto della Commissione, come già dissi, verrebbero ad essere coinvolte nella sorte riservata ai beni componenti le dotazioni dei benefizi semplici di patronato laicale, ed ai beni componenti le dotazioni delle cappellanie laicali.

Ho detto che *fino ad un certo punto* avrei potuto soddisfare l'onorevole Panattoni, poichè egli vede come le disposizioni della Commissione non si estenderebbero a tutti gli enti i quali si vorrebbero da lui riservati.

Io mi permetto pure di osservargli che, siccome queste riserve devono trovare a loro sede ed esplicazione nell'articolo 5 di questa discussione, così potrebbero essere rimandate a quell'articolo 5, rimanendo salve mediante la dichiarazione che la Commissione ha proposta, in forza di cui si terminerebbe il principio della prima parte dell'articolo 2 colla dichiarazione « salve le eccezioni e riserve espresse nell'articolo 5. »

**PANATTONI.** Semprecchè sia inteso fra me e la Commissione che discuteremo allora tutte le materie che possono essere trattate nell'articolo 5, io non ho veruna ragione per insistere nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Praus domandava la parola su questo emendamento.

**PRAUS.** Gli autori dell'emendamento hanno avuto questa ragione sull'articolo secondo emendato dalla Commissione, vale a dire sopprimendo l'aggiunto qualificativo *ecclesiastici* agli enti morali soppressi nel precedente articolo.

**FERRARIS, relatore.** Badi che è tolto l'aggettivo *ecclesiastici*.

**PRAUS.** Appunto per questo io dico: nella generalità dei termini in cui rimane concepito l'articolo, se gli

enti morali tutti, i quali sono caduti sotto la soppressione dell'articolo 1, avranno devoluti i loro beni al demanio dello Stato, quale sarà la conseguenza di questa disparizione, se non che rimanere pregiudicata la questione intorno a questi enti, i quali, a me ed a molti colleghi sembra non abbiano caratteri ecclesiastici e che per conseguenza la devoluzione debba essere fatta, non al demanio, ma ai patroni od alle loro famiglie.

Or bene, se l'articolo passasse con una sanzione così scolpita, così recisa, vale a dire che la devoluzione sia la conseguenza di quella sanzione che è già stata votata nell'articolo 1, se non altro sarà pregiudicata la questione che noi vorremmo conservata intera ed impregiudicata. Ecco la ragione per cui si è sottoscritto questo emendamento.

Quando dunque la Commissione lo voglia adottare, la difficoltà sarà bella e risolta; ma da noi si deve richiedere questa dichiarazione dalla Commissione, perchè non resti pregiudicata la discussione, la quale sarà fatta sugli articoli susseguenti.

**DE RUGGERI.** Se la Commissione fosse d'accordo di svolgere il mio emendamento intorno alle cappellanie laicali e alle prelature meramente laicali, nella occasione di svolgere l'articolo 5, io non avrei difficoltà di riservarmi a quel tempo la parola; ma se mai non fosse d'accordo con noi per questa parte, permetterà ch'io svolga l'emendamento nel modo che andrò brevemente ad esporre.

**PRESIDENTE.** Perdoni, onorevole De Ruggeri, mi pare che anche, giusta il desiderio da lei dimostrato, sarà bene sentire l'opinione dell'onorevole relatore.

**FERRARIS, relatore.** La Commissione è perfettamente intesa nel senso che la deliberazione di questa prima parte dell'articolo 2 non pregiudichi nessuna delle eccezioni che si possono introdurre nella devoluzione al demanio, e che la riserva si trova espressa e garantita dalle parole contenute nell'articolo 5. Siccome questo articolo della Commissione, quale vi verrà proposto, è intieramente diverso da quello che sta nel progetto finora distribuito e stampato, così è evidente per parte nostra, e spero lo sarà anche agli occhi della Camera, che, tenuta in tal modo impregiudicata la questione, potranno trovar sede, quando si verrà alla discussione dell'articolo 5, tutte le eccezioni che la Commissione medesima vi proporrà, tutte quelle eccezioni che sembrerà alla Camera di dover proporre.

**DE RUGGERI.** Siamo perfettamente d'accordo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Fiastrì ha facoltà di parlare.

**FIASTRI.** Io aveva proposto due articoli in sostituzione dell'articolo primo, ma evidentemente l'articolo secondo da me proposto stava in luogo dell'articolo quinto.

Io vedo ora che nella ristampa degli emendamenti non è stato ristampato l'articolo 2 da me proposto;

intendendo di riservarmi il diritto di parlare su questo mio articolo, domando che sia stampato, e che mi si riservi il diritto di manifestare alla Camera, in sostegno del medesimo, quelle ragioni che saranno del caso.

**PISANELLI.** L'aggiunta a cui ha accennato il relatore della Commissione alla prima parte dell'articolo 2 riserva all'articolo 5 la questione intorno alle cappellanie laicali, ma non riserva la questione che può muoversi all'ultima parte dell'articolo 2 che riguarda i beni delle chiese ricettizie; in conseguenza questo punto sarebbe pregiudicato anche con quell'aggiunta.

**PINATTONI.** La rilegga, è generica.

**FERRARIS, relatore.** Viene un dubbio, il quale però deve scomparire in faccia alla lealtà con cui si procede in queste discussioni.

L'onorevole Pisanelli dice: se facciamo unicamente l'esclusione dell'articolo 5, siccome delle chiese ricettizie è parlato in questo medesimo articolo 2, così potrebbe nascere il dubbio che l'articolo 2 dovesse in questa parte riceversi tale e quale è proposto, oppure resecarsi eziandio qualsiasi riserva a riguardo delle chiese ricettizie. Ebbene, noi dichiariamo che abbiamo espresso l'articolo 5 perchè la disposizione relativa alle chiese ricettizie si contiene in questo medesimo articolo 2. Ma per togliere ogni dubbio, invece di dire *espresse all'articolo 5*, si direbbe *infraespresse*; in questo modo si comprende tanto quelle che sono contemplate dall'articolo 2, come quelle che sono consegnate nell'articolo 5.

**PISANELLI.** Io sono contento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minervini ha domandato di parlare sul suo emendamento, ma io gli faccio osservare che vi sono molti altri i quali debbono avere prima di lui la parola, poichè la Camera ha stabilito di dare prima la parola a quelli che abbiano proposto degli emendamenti; ora il suo emendamento è stato inviato solo adesso al banco della Presidenza, mentre ve ne sono molti altri già stampati.

**MINERVINI.** Scusi. Quando io presentava i controprogetti sia alla legge di liquidazione del così detto asse ecclesiastico, sia alla operazione finanziaria che si augurava fare l'onorevole Ferrara, ed ora si augura fare la Commissione, io li presentava come emendamenti; la Presidenza li mandava alla Commissione; la Camera aveva già ordinata la lettura, nel complesso, del mio piano finanziario. Io poi mi ascriveva (ed era ragionevole) fra coloro che parlare dovevano e potevano in merito, giusta il regolamento; poi venne accolta la lotteria della parola, ed io mi scrissi sopra tutti gli articoli, ed era naturale, se aveva presentati controprogetti.

Ora io sono il primo, quasi, scritto sopra questo articolo, e credo avere il diritto alla parola. Ma se pure ciononostante l'onorevole presidente avesse dato ad altri la parola, che se l'abbiano; io cedo e parlerò

dopo; del resto io parlerò quando ella, signor presidente, mi darà facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Il suo emendamento l'hò ricevuto or ora.

Ad ogni modo, se non vi è opposizione, io gli do la parola.

Ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Le ho mandato ora in iscritto il mio emendamento; non è che avessi di ciò uopo, quando ci sono i miei controprogetti, ma per ischivare il formalismo, che pare siasi infiltrato fra noi, che lo abbiamo sempre condannato. Fuori preamboli o dichiarazioni di non volerne fare, dirò tosto e brevemente le mie idee, i miei convincimenti, i miei studi sulla materia.

Debbo interessare la Commissione, il Ministero e la Camera a seguirmi brevemente intorno alla proposta che io vado a svolgere, poichè essa non è solo nella linea dei principii della Commissione, ma con essa, si renderà più agevole la votazione di questo schema di legge.

Il primo emendamento che io faccio all'articolo 2 sarebbe che, in luogo della prima parte, come sta nel progetto della Commissione, si dicesse così: « I beni tutti così detti della Chiesa nel regno, sono *riconosciuti e dichiarati beni nazionali.* »

Io prego la Camera, e massimamente l'onorevole relatore della Commissione a volermi essere indulgenti della loro attenzione, poichè le ragioni che sono per esporre, credo che siano degne dell'attenzione della Camera e dell'onorevole Ferraris.

Gli enti morali stanno e sono, indipendentemente dal giure civile, imperocchè l'ente individuo, per lo imprescrittibile diritto di associazione, svolge e crea l'individuo collettivo. Il giure può riconoscere, o non riconoscere tali enti, ma non sopprimerli, perocchè la loro entità naturale, sta, indipendentemente dal giure civile: essi possono sciogliersi, e possono essere sciolti se perniciosi. Sono codesti principii che io dirò elementari.

E volendo noi la libertà promuovere, altro di meglio non possiamo fare per la indipendenza dello Stato, e per quella della Chiesa, che dichiarare la non ricognizione della entità, civilmente considerata. Tali enti sussisteranno moralmente nella propria affermazione ed esistenza di fatto, ma non in quella di diritto civile, quando il diritto non li riconosce. D'onde stimo impropria la parola *soppressione*, la quale i nostri avversari calunniano di violenza, mentre noi altro non facciamo, né fare potremmo, che *non riconoscere*.

Dunque sia questo concetto renduto chiaro nella redazione di questo e degli altri articoli della legge.

La devoluzione al demanio dello Stato, parmi di conseguente una locuzione impropria. Il demanio dello Stato abbraccia tutto quello che non è del demanio provinciale o comunale, imperciocchè noi sappiamo

che il demanio dello Stato è costituito da quell'ente collettivo, che non può essere confuso col demanio comunale o provinciale, perocchè i beni che non appartengono al comune o alla provincia, e non potessero avere eredi percepibili, appartengono all'ente collettivo dello Stato o, meglio, all'ente collettivo nazione. E quante volte voi dite fossero questi beni in generale e tutti, qualunque fosse la origine loro, del demanio dello Stato, neghereste per questo solo che fossero del demanio comunale o provinciale.

Ma quando voi nei vostri articoli prevedete il caso in cui i beni di molte delle istituzioni, che dite impropriamente sopresse (e direste meglio non riconosciute), debbono andare al comune o alla provincia, vi ponete in contraddizione. Noi credo che non facciamo soppressione, ma solo quello che si può ed ora, dico si deve, ritiriamo la ricognizione giuridica. L'Italia che in fatto di giure ebbe il primato fra tutte le popolazioni civili e per tradizioni gloriose e per fatto, ora sarebbe condannata a tanta improprietà di linguaggio?

Quindi, credo che la locuzione: *sono devoluti al demanio dello Stato*, debba mutarsi con quella: *sono riconosciuti e dichiarati beni nazionali.*

E a questa mi confortano due ragioni, se le mie poche osservazioni non fossero bastevoli per convincere la Camera e la Commissione.

La prima è l'esempio di tutte le nazioni che hanno fatto la riforma che noi stiamo facendo; tutte hanno detto *beni nazionali*; la seconda, che in ciò noi abbiamo anche l'autorità del nostro presidente del Consiglio, il quale, quando faceva il suo discorso agli elettori, diceva: i beni della Chiesa non sono che *beni nazionali.*

Ora domando io: vorrete voi essere corrivi a non sostituire parole *di giure* e politicamente esatte a quelle che avete messe? Laonde da quello che vi propongo comprenderete come io ponessi opera a vestire il concetto della legge con le parole, dirò, politiche e veramente legislative, e tali riconosciute dalla scienza e dalla storia.

Non è già che facendo questa proposta volessi mostrare di sapere; no, io non fo mostra di quello che sapete tutti, ma spesso avviene che il linguaggio comune impreciso si sostituisca, senza volerlo, a quello che debbe usare il legislatore. Quindi sotto questo rapporto credo che la prima parte del mio emendamento dovrebbe essere accolta per onore della scienza e per dignità della Camera. E non dovrei in questo avere opposizione da parte della Commissione e del presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Lo prego, onorevole Minervini, di parlare più forte, altrimenti gli stenografi non lo possono intendere.

**MINERVINI.** Ora io vi dico che, se gli articoli del controprogetto da me presentato saranno intercalati dopo il primo articolo già votato, e dopo il secondo da modificare e votare, rileverete in modo semplice e

senza entrare nel ginepraio di mille quistioni gravissime, che la mia proposta rende semplice la legge di liquidazione, e per ciò solo la operazione finanziaria potrebbe rendersi meno difficile. Ecco gli articoli che io propongo invece di quelli della Commissione e che evitano la contraddizione di tassare quello che è nostro, di ricevere in ipoteca i proprii fondi e tante altre imprecisioni e contraddizioni in che veggio attortigliato ogni lunghissimo articolo della legge proposta.

Vi leggo gli articoli:

« 1° I beni tutti così detti della Chiesa nel regno, sono riconosciuti e dichiarati beni nazionali.

« 2° Le Chiese, gli edifici posseduti dai vescovi, dagli arcivescovi, dai seminari, ecc., sono dichiarati proprietà inalienabili del demanio comunale rispettivo.

« 3° I monumenti, gli oggetti d'arte e preziosi conservabili, le biblioteche, gli archivi, ora posseduti da monaci, monache, preti, vescovi, arcivescovi, abbati, ecc., sono dichiarati e riconosciuti proprietà del demanio dello Stato.

« 4° Tutti i beni mobili ed immobili del così detto asse ecclesiastico saranno venduti, o censiti, o dati a lungo fitto, per essere convertiti, nel periodo di anni venti, in effettivo numerario. Ciò sarà oggetto di altra imminente legge, da presentarsi fra giorni 15 *impro-rogabili*.

« 5° Alle corporazioni religiose, esistenti nel regno, sotto qualunque denominazione, sarà intestata un'annua rendita nominale 5 per cento inalienabile, pari a 50 milioni, ossia un miliardo nel capitale, e con addirsi alle pensioni dovute ai membri dei soppressi ordini, staccandosi per ciascuno un titolo pari alla rendita che raggiunga alla pensione dovuta: ed il capitale, alla morte del pensionato, rientrerà allo Stato e verrà ammortizzato quel titolo.

« 6° Ogni corporazione religiosa, siano vescovadi, arcivescovadi, abazie e prelature ed altre simili, avrà assegnata tanta rendita sopra i 50 milioni, quanta corrisponde al terzo della rendita netta, che ricavava prima dai beni posseduti, e dalla stessa rendita sarà prelevata, da ciascuna di esse, la spesa pel culto; ed il di più resterà per pensione alimentare dei titolari e componenti.

« 7° Il capitale di tale rendita sarà inalienabile e vincolato a favore della nazione, ed incamerato alla stessa, qualora venisse soppressa la corporazione o l'ente, cui è attribuito il godimento della rispettiva rendita.

« 8° Il rimanente valore dei beni mobili ed immobili dell'asse così detto ecclesiastico andrà diviso, ai municipi, nei quali sono le varie corporazioni od enti religiosi, che li possedevano, giusta la legge precedente, ed il rimanente al demanio dello Stato per essere e gli uni e gli altri, nella rispettiva rendita, distribuiti in opere normali e stabili di beneficenza, d'istruzione del popolo, e per dare al medesimo lavoro.

« 9° Le chiese, i monumenti d'arte, gli archivi, le biblioteche, gli oggetti preziosi conservabili, i gabinetti, i musei, gli stabilimenti ad uso di scienze, presso le già corporazioni od enti religiosi, saranno custoditi e mantenuti dai medesimi, e vigilati da una Commissione regia composta dal sindaco e dalla Giunta municipale rispettiva. Un consigliere provinciale, eleggibile dal Consiglio provinciale con maggioranza assoluta, sarà ispettore provinciale superiore di detti oggetti, *chiese, archivi*, ecc. Un esatto inventario e descrizione saranno formulati e ne saranno redatti quattro esemplari: uno da depositarsi al Ministero della pubblica istruzione; uno all'archivio provinciale; uno da rimanere presso la corporazione o ente religioso; uno presso l'archivio municipale.

« 10. L'amministrazione delle rendite dei benefici vacanti sarà dello Stato durante la vacanza.

« 11. Le associazioni religiose, del pari che ogni altra associazione, godranno la libertà garantita dalle leggi dello Stato.

« 12. La distribuzione dei milioni 50 di rendita iscritta sarà intestata e distribuita con apposito regolamento a norma delle disposizioni della presente legge agli aventi diritto.

« 13. Con la presente legge restano riserbati ed impregiudicati i diritti dei cittadini e dei municipi sopra ogni maniera di beni del così detto asse ecclesiastico, e come erano prima della presente legge. »

Signori, che cosa sono i beni della Chiesa? Sono i beni del popolo, perchè la Chiesa sono i credenti, non i ministri dei credenti, e qui sta l'equivoco su cui i nostri carissimi colleghi di quei banchi hanno creduto di sollevare una questione, la quale poggia sul sofisma di credere i sacerdoti costituire la Chiesa.

Ma, diceva l'onorevole nostro collega interrompendo, ma come suole a proposito e non per vezzo, il rispettabilissimo Crispi, il popolo è condannato a stare digiuno, ma i ministri del popolo devono mangiar tutto.

Noi vogliamo la giustizia, il popolo non vuole coscienza mai la ingiustizia. Intendiamo, noi rappresentanti del popolo a rispettare le credenze, a fare che il culto della maggioranza sia come era libero, e che quello che ad altro era destinato, lo sia veramente, e non *mangiato tutto dai ministri*.

Certo che voi, o signori, avete stabilito questo criterio, che cioè questa massa di beni della Chiesa (che sono beni nazionali) debba sopperire alle opere di carità, alla istruzione del popolo ed al culto della maggioranza, non a ristorare le finanze. Voi l'avete detto: noi non vogliamo procedere alla liquidazione per avere un guadagno, ma valerci di quello che è della nazione, ed in quanto si può, per avere la nazione sopperito e dovere sopperire alla beneficenza, alla istruzione, ed a svincolare dall'inceppamento una gran massa di beni, onde sviluppare l'industria; l'agricoltura, il commercio: la è per noi una questione

economica e sociale, la quale sola basterebbe a legittimare, a rendere urgente quello che noi stiamo discutendo.

Ora, i beni della Chiesa, ossia del popolo, dei credenti, erano ripartiti, un terzo pel culto, un terzo pei sacerdoti, perchè si suppone che i sacerdoti dovessero studiare e non distrarsi in altre opere mondane, e con la carità, con l'esempio, con la dottrina, perpetuare il grande maestrato di Cristo sulla terra, diffondendo nelle popolazioni la fratellanza, il costume, la morale. Essere di modello, e coll'esempio essere i maestri della vita cristiana e col digiuno, e noi pare non vogliamo che il digiuno stia per essi.

Gli altri due terzi dei beni del popolo credente erano destinati per la pubblica istruzione, per le opere di carità. Quando il clero divenuto ricco e potente nei tempi antichi lavorava studiando, insegnando, facendo opere di carità, bene poteva amministrare questi due terzi; ma quando, ed ora massimamente, smessa l'antica operosità e più non attendendo allo studio, alla istruzione ed alla carità, si mette come inciampo attraverso al progresso, e confida nell'ignoranza del popolo (salvo eccezione di taluno), la liquidazione è una imprescindibile necessità morale, economica e civile. Se i beni adunque sono dei credenti, sacerdoti, ovvero i ministri non ne ebbero, nè poterono avere che l'usufrutto temporaneo. Sicchè del reddito il capitale, dei beni stabili il *dominio* furono sempre una proprietà inalienabile.

(*Conversazioni su tutti i banchi.*)

Ora, signori, il mio emendamento, ossia controprogetto vi dice questo: voi avete 2 miliardi col reddito di 95 milioni, secondo le tabelle che abbiamo potuto avere innanzi. Dopo che avrete riconosciuta la proprietà di tutti codesti beni essere della nazione, dichiarate che cotali beni debbono essere tripartiti, per un terzo al culto, un terzo per opere di beneficenza, ed un terzo per la istruzione del popolo; convertite o fate convertire in rendita dello Stato la proprietà suddetta, che renderete libera al commercio, alla industria, all'economia. E il capitale che dovrà sopprimere al culto, al pagamento delle pensioni rimarrà intestato allo Stato, e la rendita a ciascuna delle istituzioni clericali od ecclesiastiche che più non riconoscono avere personalità giuridica, ma come sovvenute per lo culto da parte del reddito dei beni spettanti ai credenti.

Ora che cosa vi propongo? Assegnate, per le peculiari condizioni delle cose, 50 milioni di rendita, la quale sarà, con l'estinguersi le pensioni e le corporazioni, o le entità religiose, diminuita e reintegrata alla nazione.

Tutti i beni così rimarranno liberi, sciolti da qualunque vincolo, e potrete agevolmente fare un'operazione di 600 milioni sopra beni redditizi, del valore di due miliardi, e migliorabile. Avete già una rendita scritta

a favore del fondo per il culto, aggiungendo la emissione provvisoria di quanto occorre a fare i 50 milioni, ed ecco tutto. Nè con questa emissione gravereste il bilancio, dappoichè portate il reddito dei beni ecclesiastici a 95 milioni all'anno.

Ora, con questo sistema voi avete immediatamente la libertà dei beni, la libertà dello Stato, la libertà del culto. Ogni ecclesiastico sapendo che, senza eccezione, avrebbe il terzo di quello che localmente percepiva, ma senza avere più l'onere della carità e dell'istruzione al popolo, sarà contento. Estinguendosi le pensioni, i 50 milioni ora provvisoriamente assegnati anderebbero ridotti a meno di 30, e così i credenti avranno la libertà del loro culto con un annale esito ragionevole, giusto, possibile.

Così voi avreste immediatamente la libertà di tutto l'asse, e non avreste bisogno della tassa del 30 per cento della ipoteca, e che so io.

Ma se i beni sono nostri, che cosa vuol dire imposta, ipoteca a nostro favore? Sarebbe la negazione del nostro diritto, e questo io volli coscienziosamente evitare.

Voi mi parlate di quota di concorso al fondo del culto da parte di altri enti. In una parola vi avvolgete in un labirinto tale che non uscirete nè per la questione religiosa, nè per quella economica. Ogni articolo della vostra legge è un commentario dei commentari.

Col mio sistema semplice tutto questo sparisce, quando, cioè, voi avrete dichiarato che una terza parte di ciò che resta dei beni ecclesiastici sarà intestata in capitale alla nazione, ed in usufrutto sarà assegnato alle corporazioni per spese di culto e mantenimento dei ministri e per le pensioni.

Col mio metodo non s'impaccia la nazione sulla questione delle diocesi dei vescovi. Questione la quale, certo, non è da confondere con la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Quando, col mio sistema, ogni vescovo avrà la terza parte del reddito netto che prima percepiva, e quando noi non riconosciamo più la entità giuridica, vedete ad un tempo sciolta la questione economica e la questione religiosa.

Che cosa importa allora che ci sia o non ci sia l'attuale numero di diocesi? E poi le diocesi si sono in altri luoghi ristrette, ma con l'adesione pontificia, che ora noi non abbiamo, nè vorremmo chiedere.

Queste poche ma evidenti ragioni dovrebbero farmi sperare, se si avesse pazienza ed agio a discutere, che la mia proposta studiata e da me controproposta alla legge Dumonceau, dovesse venire bene accolta: ma la sua semplicità, la sua evidenza me ne fanno dubitare, perocchè siamo da sette anni sopra una via opposta. Senza circonlocuzioni, senza confusione d'idee, ogni proposta pare che non avesse merito. Ecco tutto, e lo dico chiaramente seguendo il mio uso di franchezza.

Io pregherei la Camera di voler passare la mia pro-

posta alla Commissione ed io non ho alcuna difficoltà di tenere con essa una brevissima conferenza procurando di esporgli le mie opinioni.

Se la Commissione avrà fatto plauso alle mie proposte le sottoporrà alla Camera; laddove poi la Commissione trovasse che le mie proposte non potessero concordare col suo sistema, io vi dichiaro francamente (poichè preme anche a me che si esca da questa quistione) che non insisterò di porre a partito la mia proposta, e la riserberò come documento delle mie idee, all'avvenire. Nutro speranza però che, avendo la Commissione voluto pigliare a punto di partenza la legge del 1866, ma ampliarla, estenderla, svilupparla, voglia, studiando la mia proposta, ridurre a semplicità di principii e di disposizioni questa legge. Sono leggi storiche codeste, e rivelano il grado di civiltà e di scienza, e di dottrina di un popolo. Pensiamoci, o colleghi onorevoli! Pensiamoci. Noi passiamo, ma codeste leggi restano.

Ed anche al signor presidente del Consiglio ed al Ministero dichiaro codesto vero, e vorrò sperare che se ne persuadano. Io ho creduto pigliare la parola per un imprescindibile dovere di onore, di dignità e di giustizia nazionale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole D'Ondes-Reggio.

**D'ONDES-REGGIO VITO.** Signori, non sarò lungo, chè la Camera mostra desiderio di finire più presto che sarà possibile questa discussione.

È stato deciso ieri che gli enti morali per naturale loro diritto non esistono, e si è deliberata la distruzione di alquanti enti morali ecclesiastici. Io ed altri non abbiamo lasciato di combattere cotali erronee e funeste risoluzioni.

Ma or siamo a discutere altra gravissima bisogna.

La Commissione una volta levato di mezzo quegli enti morali, come conseguenza si fa a dichiarare all'articolo 2 del suo progetto che « tutti i beni di qualunque specie appartenenti a quelli sono devoluti al demanio dello Stato. » Io veramente non comprendo come dalla distruzione che fa lo Stato degli enti morali ne venga che i loro beni passano ad essere suoi; io non veggo il nesso logico tra la premessa e la conseguenza.

A me pare che l'onorevole relatore Ferraris nel suo discorso non fu felice a dimostrare che gli enti morali non siano per diritto di natura, e che perciò non sia per diritto di natura la Chiesa cattolica; nè felice fu a dimostrare che lo Stato, abolendo quegli enti morali, ne seguisse che esso i loro beni si appropriasse.

Se la memoria non mi fallisce, perchè non m'è dato ancora di avere fra le mani il discorso dell'onorevole Ferraris, egli per prima ragione contro i principii da me esposti diceva, che essi sono gli stessi del Rosmini già stati ampiamente confutati, e che alcun altro deputato abbracciandoli non aveva negato che in certe

necessità lo Stato poteva abolire quegli enti, ed appropriarsi i loro beni. Niuno invero è obbligato a leggere i miei libri, ma quando si vuole parlare delle dottrine mie e di quelle d'altri, e comparandole tra di loro, fa d'uopo leggerli; e se così avesse fatto l'onorevole Ferraris non avrebbe asserito che le dottrine mie erano le stesse dell'illustre filosofo Roveretano, anzi avrebbe conosciuto che io i suoi principii fondamentali ho combattuti. Nè è argomento di alcun peso contro le mie dottrine, l'averne alcuno dalle dottrine di Rosmini, e fosse anco dalle mie, tratto a conseguenza che gli enti morali in certe necessità potevano essere distrutti ed i loro beni appropriarsi dallo Stato. Una dottrina si confuta dimostrandosi che essa è falsa, e che false sono le conseguenze che per avventura se ne traggono.

L'altra ragione poi che l'onorevole Ferraris opponeva contro le mie dottrine, per adoperare il linguaggio ricevuto nella logica, fu il sofisma *petizione di principio*. Egli poneva come certo ed indiscutibile, replicando quanto aveva detto nella relazione, che lo Stato, ente morale superiore, creasse gli altri enti morali e perciò potesse distruggerli, e che perciò potesse appropriarsi i loro beni. Ma ciò appunto è in quistione: egli poneva per certo ed indiscutibile ciò che doveva discutere e dimostrare come un vero certo. Egli avrebbe dovuto dimostrare falsi i principii da me fermati, avrebbe dovuto dimostrare falso il mio dilemma, che ogauno facilmente rammenterà: o tutti gli enti morali esistono per diritto di natura ed indipendentemente da legge dello Stato, ed allora anco lo Stato esiste per diritto di natura ed è legittimo; o gli enti morali non esistono per diritto di natura, ma per legge dello Stato, ed allora non essendovi legge dello Stato preesistente allo Stato, che avesse potuto crearlo, lo Stato è illegittimo. Ma a questo dilemma io dissi che non potevano rispondere gli avversari, nè il Ferraris nè altri hanno risposto, e neppure ora risponderanno; il dilemma non è confutabile.

Sia anche che lo Stato abbia il diritto di distruggere gli enti morali ecclesiastici o meglio che lo Stato colla sua materiale forza li distrugga, come consegue che i beni che questi enti morali avevano, debbano appartenere allo Stato?

Si abolivano in tutta Europa i fidecommissi e le primogeniture, nè venne mai in mente ad alcuno che i beni di quelli spettassero allo Stato.

I beni dei fidecommissi e delle primogeniture diventarono generalmente piena proprietà di coloro che li possedevano.

In tutta Europa si abolì la feudalità. La feudalità, come è noto, consisteva nel prestare il vassallo servigi al signore, e nel proteggere il signore il vassallo in virtù della terra che il secondo possedeva, come concessione del primo; il vincolo tra di loro era la terra; essere il vincolo la terra era la condizione speciale che

distingueva la feudalità da ogni altro ordinamento di protezione e servigi.

Ebbene, si abolì la feudalità, si tolse cioè il servigio dei vassalli, e si tolse la protezione dei signori, pure non di meno non si pensò mai che lo Stato si prendesse codeste terre. Al contrario esse rimasero, in generale, piena e libera proprietà dei vassalli, e si rifletta che sovente i feudi per riverione passavano al sovrano che era lo Stato d'allora, pure un cotale diritto non si tenne in conto.

Per le leggi di tutti gli Stati, alcuni rei perdono i diritti civili, la proprietà dei loro beni, una volta si confiscavano a favore del principe o dello Stato, ma ciò fu universalmente giudicato, ed era barbarie, e la confiscazione da tutti i Codici è stata cancellata.

Ed ove mai per una cagione qualunque cessasse un ente morale, una associazione d'industria, o commercio si è preteso mai che i beni suoi divenissero proprietà dello Stato perchè in virtù d'una sua legge si sia quella costituita?

Come dunque trattandosi degli enti morali ecclesiastici solamente, sendo dallo Stato tolti via, i beni loro debbano essere proprietà del medesimo? L'ordinamento della Chiesa cattolica riguardo ai beni è che essi servono parte per il clero, che con essi debbe mantenersi, parte per i poveri, parte per il culto. Lo Stato quindi appropriandosi i beni degli enti morali, che uccide, si prende i beni del clero, dei poveri, del culto; non esistere più alcuno degli enti morali, non importa che più non esistano e clero, e poveri, e culto. Lo Stato allora apertamente manomette clero, poveri e culto. E se alcuni enti morali cessano d'esistere, vi sono i legittimi successori dei loro beni, più legittimi assai dei successori dei fidecommessi, delle primogeniture e dei feudi; legittimi quanto i successori di qualunque bene in virtù di leggi. Cotesti successori sono i cattolici di quelle diocesi, ove erano gli enti morali distrutti.

L'ordinamento ecclesiastico-cattolico ha per base il vescovo colla diocesi; sono i vescovi, secondo le ecclesiastiche discipline, i quali dovrebbero impiegare quei beni per i poveri e per il culto, ed anche, se di necessità, per il clero, che certamente non cessa perchè alcuni enti morali speciali lo Stato abbia aboliti.

E non ho voluto dire che succede a cotesti beni la Chiesa cattolica, la Chiesa di tutto il mondo. No, perchè lascio da parte codesta questione, voglio evitare che si possa opporre che i beni d'Italia possano così andare ad individui o enti morali, che non sieno italiani.

A me basta nell'argomento che si riconosca, che i beni degli enti morali aboliti vanno di diritto agli italiani cattolici, a quelli di ciascuna diocesi ove erano gli enti medesimi.

Negare ciò, è negare evidentissima cosa..

**CRISPI.** E a noi no?

**D'ONDES-REGGIO.** A me poco importa che ci siano alcuni che non siano cattolici; la maggioranza degli italiani è cattolica; ma qui non si discorre nè di maggioranza, nè di minoranza: indubitatamente ci sono dei cattolici; questi beni appartengono ai cattolici, e non a chi non sia nato cattolico o apostati; appartengono ai fedeli ed al clero; e quando voi vi prendete questi beni, non spogliate soltanto il clero, ma spogliate anche i fedeli.

Ed aggiungete, o signori, che mentre i beni di tutti gli acattolici restano agli acattolici, siano israeliti, siano protestanti, siano di qualunque altra religione, lo Stato prende per sè i soli beni dei cattolici. Sotto questo aspetto, tutti i cattolici d'Italia sono inferiori nei diritti a tutti quelli che non sono cattolici. Il che significa che la gran maggioranza degli italiani è inferiore nei diritti alla minoranza.

Quando si esamina la cosa attentamente, e non si delibera senza riflessione e senza discussione, l'ingiustizia della legge si rende a tutti manifesta.

**CRISPI.** Discutiamo da tanti giorni!

**D'ONDES-REGGIO.** Ma, signori, se non volete dare cotesti beni alla Chiesa, dateli agli eredi legittimi di quei donatori che li lasciarono agli enti morali che distruggete.

Quei donatori lasciavano i loro beni a quegli enti morali della Chiesa cattolica, non supposero mai che lo Stato potesse una volta distruggerli; se per una cagione qualunque, e non quella certamente che lo Stato li distruggesse, venissero meno, sapevano che la Chiesa cattolica li avrebbe impiegati in modo che corrispondesse agli scopi designati, non ebbero mai l'intendimento che allora se li prendesse lo Stato. Ma se la loro volontà è dallo Stato calpestate, se le loro donazioni sono dichiarate nulle, quale dubbio può sorgere che quei beni dovessero andare in proprietà ai loro legittimi eredi? Laonde è chiaro che lo Stato, appropriandosi i beni degli enti morali, distrugge il diritto di proprietà di loro, della Chiesa cattolica e de' privati cittadini!

Esaminato così il subbietto sotto l'aspetto giuridico, facciamo qualche considerazione sul medesimo sotto l'aspetto economico.

Spogliandosi gli enti morali de' loro beni, anco quelli che non si aboliscono, sia convertendo i loro beni immobili in rendita dello Stato, sia assegnando loro specie di salario, conculcandosi insomma in modo qualunque la loro proprietà, si dice che ciò è di grande utilità del paese, poichè fa d'uopo che i beni immobili, come i mobili, debbano essere in continuo commercio. Che giovi che i beni, tanto mobili quanto immobili, si possano commerciare, io lo concedo, certamente non rigetto io cotesto principio vero della scienza economica. Ma ciò significa che non ci debbono essere ostacoli al loro commercio, ma non punto che nel fatto continuamente si commercino; nel fatto si commercino.

ranno gli uni e gli altri, secondo che convenga a' proprietari ed a loro giudizio. E per la natura stessa diversa degl'immobili e de' mobili sarà sempre vero ed utile che meno si commercino i primi che i secondi.

Onè che gli enti morali dovrebbero sempre possedere immobili e mobili esercitando il loro naturale diritto di alienare gli uni o gli altri secondo essi stimino utile.

Comunemente si dice, che sendo enti morali non debbono avere beni immobili. Ed io dico al contrario, che appunto perchè sono enti morali, che perciò hanno de' fini permanenti più di quelli, che abbia ciascun individuo umano e ciascuna famiglia, debbano essi possedere de' beni immobili, affinchè i loro fini abbiano un fondamento più sicuro di sussistere. Gli enti morali debbono possedere de' beni immobili, ma non debbono essere mano-morta, allora solamente è che quei beni escono fuori di commercio e può venirne danno alla ricchezza del paese. La mano-morta è che si debba abolire non gli enti morali, e quella è invenzione tirannica degli Stati, non portato naturale degli enti morali. Eppure la confusione è continua che si fa in quest'Assemblea tra enti morali e mano-morta non ostante che io mi sia studiato di chiarire la loro differenza.

Ma andiamo avanti, o signori. Io chieggo con quale principio economico si può stabilire che lo Stato debba essere in perpetuo debitore ed amministratore di tanti e tanti enti morali, e del pubblico culto cattolico? Costo è uno de' più falsi concetti che mai si abbiano potuto divisare, eppure si dice che è un gran progresso. Mentre si lamenta e sovente a torto che gli enti morali possidenti non siano buoni amministratori, si stabilisce poi l'ente morale Stato come quello che deve possedere per essere un debitore perpetuo, ed avere in mano una ingente amministrazione.

E vi pare che questo sia un progresso? Evidentemente è un regresso. Idea più dissennata e tirannica di questa non si può immaginare: è una delle tante conseguenze del socialismo e del comunismo, che sono l'ordinamento più tirannico che mai si sia divisato nel mondo!

Io desidererei fosse data una risposta soddisfacente dall'onorevole relatore Ferraris o da altri di coloro che opinano come lui, a coteste mie considerazioni, mi piacerebbe che si dimostrasse la convenienza di uno Stato in questo modo debitore ed amministratore perpetuo di enti morali.

Signori, cotanto errore stabilito a principio, potrà anco trarsi a conseguenza che lo Stato s'impadronisca di quanto finora posseggano gl'individui e le famiglie, e ne diventi debitore ed amministratore perpetuo. (*Rumori a sinistra*)

PANATTONI. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO VITO. Quando queste cose considero, o signori, veramente mi fa meraviglia sentendo dire

come io ed altri, pe' nostri principii, siamo gli uomini dei tempi passati. Evidentemente gli uomini dei tempi passati siete voi. (Oh! oh! *a sinistra*) Si voi, ed io vi narrerò in poche parole la vostra storia.

I vostri predecessori immediati sono i Convenzionali di Francia, e da loro sono scorsi quattro quinti di un secolo. Ma prima di essi erano la monarchia francese e tutte le monarchie di Europa assolute; i Convenzionali di Francia fecero tesoro di tutte le idee che erano state d'oppressione in quelle monarchie, cumulandole tutte e peggiorandole enormemente. (*Si ride*) Dunque voi siete, per mezzo dei Convenzionali di Francia, gli eredi di tutte le monarchie dispotiche. (Bene! bene! *ironicamente a sinistra* — Bene! bene! *a destra*)

Nè queste sono cose che dico io; non mi attribuisco le cose che non sono mie; le dice un insigne Francese che ebbe studiato profondamente i Governi democratici, Alessio Tocqueville. Che cosa avete a rispondere, o signori?

*Voci a sinistra ridendo.* Niente affatto!

D'ONDES-REGGIO VITO. E niente proprio avete da rispondere.

Voi forse senza saperlo tendete a stabilire uno stato così tirannico che non possa avere a modello che Sparta, ove non erano individui e famiglie coi diritti della natura, ma lo Stato usurpatore ed arbitro di tutti. (*Rumori*)

Voi non volete i principii eterni della giustizia; voi non volete alcuna libertà, neanche l'economica; voi non volete carità, e voi perciò non volete progresso vero.

Per voi non c'è che lo Stato il quale, come l'eroe omerico, non conosce diritti e fa appello alla forza: *Iura neget sibi nata nihil non arroget armis.* (Bene! *a destra*)

FERRARIS, *relatore.* Io debbo riconoscere nell'onorevole D'Ondes uno spirito di severa imparzialità che a lui fa grandissimo onore e di cui mi piace rendergli specialissima lode.

Io ho creduto, e credo tuttora, che l'onorevole D'Ondes ed altri che con lui consentono abbiano spiegato molto acume di dottrina nel sostenere quello che era unico loro scopo, e che essi credevano necessario per giungere ai loro intendimenti.

Ed io mi sono fatto carico di render loro omaggio, qualificandoli non tanto col consueto titolo di onorevoli, ma aggiungendo altresì in particolare commendazione pei sentimenti di devozione alla causa che essi rappresentano in quest'Aula; desidererei poter dire altrettanto della sua reciprocità di trattamento in verso di me, ma l'onorevole D'Ondes a malgrado de' miei così benevoli trattamenti credeva di rispondere in quel modo che la Camera ha udito testè.

Io non mi arresterò a codeste sue espressioni e le riconoscerò unicamente come il portato naturale delle sue consuetudini e della sua carità e mansuetudine,

forse inacerbite dall'esito che sortirono presso gli onorevoli colleghi.

Facciamo tregua a codesti che non sono che scherme e lotte di parole; veniamo alla sostanza.

Io credo di aver dimostrato ad evidenza il diritto imprescrittibile dello Stato sulle manimorte, ma se non vi sono riuscito, per convincere, e costringere gli onorevoli miei contraddittori, non so se debba, ed a chi, chiederne scusa, tanto mi parrebbe la mia pretesa troppo soverchia.

La coscienza universale di tutti i popoli civili, e le dottrine spiegate dai più valenti pubblicisti, ad eccezione della scuola cui appartiene l'onorevole D'Ondes-Reggio, od altre di eguali eccessive tendenze, hanno inaugurato sempre le stesse teoriche, teoriche le quali possono venire *negate* per amore di controversia, ma che non so come possano venire contrastate in faccia a questa Camera, la quale ne ebbe a fare tante volte solenne applicazione. A che, infatti, avrei speso maggiori e dotte ed eloquenti parole, quando per farlo avessi avuto e l'ingegno e la dottrina e l'abitudine della cattedra che ha l'onorevole D'Ondes-Reggio, per spiegare ciò che stava scritto nella legge del 7 luglio 1866, e ricevette per mezzo della sua sanzione una novella consacrazione? Questa sola avvertenza mi dispensa dall'entrare nuovamente nell'arringo nel quale mi chiama l'onorevole D'Ondes-Reggio, e se avessi potuto aver tempo di rivedere quei poveri concetti che ho avuto l'onore di spiegare lungamente, forse troppo lungamente, per debito del mio ufficio, nella seduta del 16, non dubito che l'onorevole D'Ondes-Reggio vi avrebbe trovato nuovi argomenti per denunciare la *infelicità* della confutazione che io feci delle dottrine di lui e degli onorevoli suoi amici. Nè io me ne meraviglio punto, anzi mi dovrei meravigliare, quando avessi trovato un po' di imparzialità e giustizia in chi era risoluto a chiudere gli orecchi ad ogni parola contraria per rimanere e potersi vantare di rimanere immutabile nelle stesse idee.

Dirò piuttosto quello che abbiamo fatto; e qui rispondo anche all'onorevole Minervini.

Noi abbiamo avuto per incarico, per iscopo di applicare, e stendere, e svolgere ciò che stava nella legge del 7 luglio 1866, quindi abbiamo creduto fosse debito nostro d'insistere per quanto fosse possibile nella linea tracciata da quella legge, usurpazione persino le testuali parole ogniquale fosse possibile, e cadesse in acconcio; epperò quando si trattava di determinare la sorte che dovessero avere i beni appartenenti agli enti soppressi, in allora trovammo nell'articolo 2 della legge del 7 luglio 1866 dichiarato che « i beni di manomorta appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi sono devoluti al demanio dello Stato, » e noi non abbiamo avuto altro a fare che copiare le stesse e medesime parole. Nè ci saremmo arrestati dinanzi a molte delle considerazioni che furono poste innanzi dall'ono-

revole Minervini per adottare eziandio un'altra formola, non dirò quella di dichiararli beni *nazionali*, perchè non sarebbe che una copia di quello che fecero i legislatori francesi, e non so con quanta assoluta proprietà di linguaggio trasportato nel nostro idioma. Comunque, noi avremmo potuto adottare un'altra formola qualsiasi: ma a che escogitare una nuova formola per una dichiarazione che già aveva avuto una consecrazione da un voto del Parlamento? Ed anzi, quando anche noi per avventura avessimo potuto trovare alcun che a ridire, alcun che ad emendare in questa formola, ce ne saremmo astenuti per una ragione perentoria.

Imperocchè avremmo in certo modo debilitato tutto quello che gli altri legislatori avessero sancito con una formola che a noi pareva, ed è effettivamente sufficiente; l'ampliare o modificare la quale in altro senso avrebbe potuto far credere che quella formola fosse o inetta od ingiusta.

Quindi la Commissione crede d'insistere nella sua proposta, salvo ad esaminare, ove occorra, all'epoca della discussione degli altri articoli, le altre proposte dell'onorevole Minervini.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ci sono altri emendamenti: c'è quello dell'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cicarelli propone questo emendamento:

« Le cappellanie laicali sono disciolte, ed i beni di cui furono dotate rimangono liberi ai fondatori od agli eredi dei medesimi. »

**CICARELLI.** Dopo le dichiarazioni che furono fatte non occorre più di parlarne.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mannetti propone questa modificazione:

« I beni costituenti la dotazione di prelature e cappellanie laicali, di legati pii e di altre simili istituzioni familiari di culto religioso, anche se colpite dalle anteriori leggi di soppressione, si devolveranno in proprietà a coloro che al momento della pubblicazione della legge ne avranno il diritto di patronato, senza altro obbligo che di contribuirsi entro l'anno 1868 a titolo di tassa straordinaria per una sola volta al fondo del culto una somma corrispondente al quadruplo di un'annata di quota di concorso e delle tasse ed imposte gravanti i beni all'epoca della devoluzione.

« Tutti gli altri beni, di qualunque specie, appartenenti agli enti morali ecclesiastici soppressi *ecc.*, come nel progetto della Commissione.

« In conseguenza di tale emendamento, sopprimersi il secondo paragrafo dell'articolo 5, che comincia: Per le cappellanie laicali, e termina, passati al demanio al tempo della devoluzione. »

**MANNETTI.** Io intendo di svolgere questa mia proposta

in occasione dell'articolo 5, e pregherei l'onorevole relatore a volerci comunicare le modificazioni che proponeva all'articolo 5, acciocchè possiamo anche persuaderci che i nostri emendamenti sono inutili e non pensarci più.

FERRARIS, *relatore*. Ho qui le bozze del nuovo articolo, ma, siccome questa è una prima redazione, io non la comunicava alla Camera, perchè avrà bisogno di essere meglio studiata.

L'articolo 5 direbbe così:

« I patroni laicali dei benefizi, di cui al n° 5 dell'articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi, calcolato senza detrazione dei pesi, diano guarentigia per l'adempimento dei pesi, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il padronato fosse misto, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle cappellanie di cui al numero 6 dell'articolo 1, e dei legati pii, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì è come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, del trenta per cento del valore dei beni stessi, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

DE RUGGERI. Signor presidente, credo che quell'articolo sarebbe necessario si stampasse.

PRESIDENTE. Si stampa, e, appena se ne avranno copie, subito si distribuiranno ai singoli deputati.

L'onorevole Rega propose egli pure un emendamento all'articolo 2.

Propone che al primo paragrafo si faccia quest'aggiunta:

« Tranne le eccezioni di cui appresso si terrà parola.

« *L'ultimo paragrafo deve leggersi come appresso:*

« I beni stabili, rendite, canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie o comunie passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, coll'obbligo di pagare gli assegnamenti agli odierni partecipanti delle stesse, e, a misura che tale assegnamento si estingue, dotare le fabbricerie parrocchiali e costituire il supplemento di assegno ai parroci di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866. »

REGA. Dalla lettura che l'onorevole nostro presidente ha data dell'emendamento che io ho proposto all'ultimo paragrafo dell'articolo 2, avrà avuto ragione la

Camera di osservare che tra la mia proposta e l'articolo formulato dalla Commissione non vi è altra differenza tranne quella che la Commissione dà ai comuni, dopo che si è estinto l'assegnamento ai partecipanti delle chiese ricettizie, la rendita iscritta, parte della conversione dei beni delle chiese medesime, ed io desidero che ai comuni siano dati in natura e per intero i beni or detti, come quelli che appartengono in proprietà alle accennate comunità.

Le chiese ricettizie, ovvero i loro beni, sono state sempre patrimonio municipale. Qualunque fosse stata la destinazione delle loro rendite, o in qualunque mani si fosse trovata l'amministrazione degli stessi, non potrà mai per tanto esser cambiata la loro origine, o padronanza.

Non credo affatto necessario per dimostrare tale assunto far ripetizione di quanto ieri sul proposito dissi, e tanto più non lo credo opportuno, in quanto che nella coscienza della maggioranza dei deputati non rimase alcun dubbio della laicalità dei beni di dette chiese. Se questi beni finora sono stati nelle mani dei preti, questi se li sono tenuti non come preti, ma come naturali del comune. Tolto ora il vincolo della accidentale destinazione di detti beni, ritornino i medesimi liberi nelle mani dell'unico ed originario proprietario, che è il comune.

Una contraria sentenza, una qualsiasi determinazione diversa è, secondo il mio modo di vedere, un attentato al diritto di proprietà.

A tanto mi si fa osservare che, in considerazione di quanto ho esposto, la Commissione, più che togliere i beni ai comuni, non fa che convertirli in rendita iscritta, rendita che ritorna ai comuni dopo estinto lo assegnamento per intero ai partecipanti delle correlate chiese ricettizie.

A tali osservazioni rispondo così: che, non potendosi mettere in dubbio il diritto de' comuni su tali beni, non evvi altri che possa apportare a tale diritto cambiamento che il comune medesimo.

La conversione, sotto il punto di vista economico, è utile, ed anche io ne riconosco la utilità; ma se tanto è utile, ed anche necessaria, perchè non può adempiersi da' comuni medesimi?

La conversione facendosi da' comuni, non viola in modo alcuno il diritto di proprietà de' medesimi, mentre, eseguendosi dallo Stato, è tale diritto violato. Ragione di ciò si è che lo Stato fa non solo quello che non ispetta ad esso di fare sulla proprietà comunale, ma ancora ritiene a suo pro una non lieve parte della medesima, come sarebbe l'appropriazione degli assegnamenti de' partecipanti che vanno a cessare di vivere, ed altro, non che il vantaggio di circa una metà del valore de' beni che rimane a suo pro per opera della conversione succitata.

In sostegno del mio emendamento mi permetto pure di dire, che dovrebbe meritare l'accoglienza della Ca-

mera per rispetto al discentramento, che dicesi volersi dare ai comuni. È una contraddizione del detto principio la proposta della Commissione, che obbliga lo Stato ad ingerirsi nella proprietà de' comuni, convertendola in rendita iscritta, e restituirla poi se, come e quando.

Rispettate, o signori, il principio di discentramento, e fate che i comuni siano liberi nelle loro operazioni, nell'esercizio de' loro diritti, nell'amministrazione dei loro beni. Conchiuderò dunque, che anco quando la citata conversione deve farsi, deve essere lasciata la libertà a' comuni di eseguirla.

Queste ragioni da me esposte mi determinarono a presentare l'emendamento che ho svolto, e nel quale di gran cuore persisto; imperocchè, fermo come sono nel proposito di rispettare, come è di regola, il principio di proprietà, non posso affatto rinunziarvi, e non mi resta quindi che pregare la Camera, che in omaggio al principio di proprietà dia al ripetuto emendamento accoglienza.

Signori, persuadiamoci, precipuo fine della società civile è la garanzia della proprietà individuale presa nel più largo senso della parola.

Qualunque legislazione e qualunque legge che a questo fine contravenisse in qualsiasi modo per qualsiasi pubblica utilità o politica, non raggiunge la meta e produce gravi danni sociali.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**LAZZARO.** Siccome io parlerei nel senso dell'onorevole Rega, così risponderai all'onorevole relatore. Mi parrebbe più conveniente.

**FERRARIS, relatore.** Parli, io riassumerò.

**LAZZARO.** Io sostengo l'emendamento dell'onorevole Rega, il quale, come la Camera ha potuto sentire, ammette che i beni delle chiese ricettizie siano devoluti ai comuni dove sono le suddette chiese.

Una volta che l'articolo 1 è votato, una volta che è posta da parte la questione, come diceva l'onorevole relatore, dei principii, io crederei che si possa accedere alla proposta dell'onorevole Rega, alla quale mi sono associato. Oggi noi possiamo apertamente trattare questa questione senza che le nostre parole possano essere qualificate nel modo che furono qualificate in altra tornata. Quindi io sostengo apertamente che i beni di queste chiese ricettizie non sono da devolversi al demanio, ma bensì, una volta che cessarono di essere enti giuridici, i beni debbano ritornare al popolo, e per esso ai comuni dove si trovano le suddette chiese.

E non solamente credo che ciò debba essere per ragioni giuridiche e di equità, ma anche per ragioni che dirò economiche, e ragioni che dirò politiche. In quanto alle ragioni giuridiche, l'onorevole Rega ed altri più pratici di me ne parlarono e ne parleranno; ma quanto alle ragioni economiche ed alle ragioni politiche, io credo che non vi sia alcuno nella Camera,

il quale disconosca l'importanza suprema che in questa questione si badi alla ricchezza delle comunità che costituiscono esse la ricchezza dello Stato.

Io distinguo, ripeto, il demanio, lo Stato dalla nazione. Per me ritengo che la finanza potrà prosperare solo allorquando le popolazioni lo possono. Ecco perchè io non separo, come fa la Commissione, la questione finanziaria dall'economica, anzi credo che una delle ragioni per le quali le nostre finanze non si trovano in buono assetto è perchè noi nella questione finanziaria non abbiamo mai badato ai modi di fare prosperare le popolazioni; e ci siamo limitati solamente a volere ricavare dalle medesime quello che esse non ci potevano dare. Ora se c'è occasione nella quale noi possiamo fare un beneficio alle popolazioni è questa. Non gettiamo nella voragine del demanio tutto ciò che si ricava dagli enti che cessarono di esistere. Specialmente oggi che la condizione dei comuni è gravata da tante tasse, essi debbono essere grandemente a cuore della Camera.

La Commissione d'inchiesta per le cose di Sicilia ha presentato la sua relazione; ebbene da questa relazione accuratamente fatta si rileva un quadro spaventevole della situazione dei comuni della Sicilia. Si parla specialmente delle strade e la Commissione propone un apposito progetto di legge onde venire in aiuto ai comuni della Sicilia.

Noi a suo tempo discuteremo, ma intanto mi basta costatare che non vi è alcuno il quale non trovi urgente di provvedere alla condizione dei comuni.

Ora, se noi anche oggi tenessimo presente la sola ragione fiscale, il solo indemanamento credo difficilmente si raggiungerà lo scopo che tutti ci prefiggiamo. Le ragioni potute accennare da me nella ristrettezza di tempo in cui ci troviamo, io credo che non possano essere contrastate; e quanto alle ragioni politiche esse si confondono con le ragioni economiche.

La condizione dei comuni e delle popolazioni è tale che essi saranno ridotti assolutamente a non potere più pagare i diversi pesi che loro impongono le diverse leggi finanziarie votate dal Parlamento.

I comuni specialmente delle provincie napoletane si trovano in una condizione deplorabile. Noi quando daremo un aiuto positivo ai comuni, verremo a darlo alle popolazioni. E ciò tanto più dovete farlo in quanto che le chiese ricettizie sono di natura locale, come vi provò l'onorevole Mancini e come, credo, vi proverà un altro oratore che parlerà dopo di me; se dopo che fu votato il primo articolo, aderirete all'emendamento Rega e mio, non solo avrete compiuto un atto di riparazione, ma sciolto una questione economica e nel tempo stesso liberato lo Stato di tutte quelle difficoltà nelle quali si metterebbe allorquando si facesse amministratore generale di tutti questi beni.

Io non intendo prolungare questa discussione poichè mi preoccupo della strettezza del tempo.

Voglio sperare che la questione, posta nei termini nei quali io l'ho collocata, vorrà trovar favore nella Camera.

FERRARIS, *relatore*. Due sono le considerazioni alle quali si appoggia l'emendamento Rega, stando allo sviluppo che ne diede egli medesimo ed a quello che vi aggiunse l'onorevole Lazzaro.

Sostiene l'onorevole Rega che questi beni, essendo proprietà dei comuni, ai comuni medesimi debbono tornare.

Nessuno è che non vegga come, se reggesse questo argomento giuridico, la conseguenza sarebbe molto più grave di quello che dall'onorevole preopinante si venne a contemplare.

Infatti, se tutti coloro che ebbero a fondare un beneficio potessero far valere le stesse ragioni, quasi che si trattasse per essi di rivendicare, o di reintegrarsi in beni di antica loro proprietà; la conseguenza sarebbe precisamente quella che tutti i beni costituenti la dote dovrebbero ritornare ai fondatori o a chi per essi.

Ma sta tanto meno per avviso della Commissione anche la proposizione giuridica, poichè fosse pur anco vero ed accertato che la dotazione delle chiese ricettizie e delle comunie partisse dai comuni, ossia dal consorzio dei fedeli che vivono in quel territorio, egli è poi d'altro canto certo che se si rimontasse all'origine di tutti siffatti enti, una grandissima parte di quelli che già furono colpiti, o che si tratta di colpire, si troverebbe in diritto di proporsi la stessa prerogativa.

Ma abbiamo ancora un'altra considerazione più grave, la quale tanto è vero che avremo la conseguenza della proposta dell'onorevole Rega che egli medesimo ebbe ad indicarla.

Questa legge ha non solo per oggetto il provvedere all'ordinamento dell'asse ecclesiastico, ma ha soprattutto uno scopo eminentemente economico, e questo scopo sta nel disammortizzamento. Ora non potremo concepire come questo scopo conseguir si possa, quando da un corpo morale, qual è la chiesa ricettizia, si faccia fare il trapasso dei beni in altro corpo morale che è il municipio.

La Camera ricorda come fra le proposizioni che vennero fatte per occasione di questa legge, avvi quella che si estendesse il disammortizzamento a tutti i beni posseduti dalle opere pie, dai municipi e simili; tanto manca sia nello spirito della legge proposta lo avversare il patrimonio immobiliare di un municipio, quand'anche ciò si facesse solo temporariamente; mentre, una volta trapassate le proprietà nel comune, non mancherebbe la ragione per tenerli.

Comunque, sembraci di potere affermare che il fondamento giuridico che si vuol dare dall'onorevole preopinante venga intieramente a mancare.

Avverto la Camera che in questa confutazione ho supposto quello che non è dimostrato, ed è lungi dal poterlo essere; vale a dire che questi beni sono non

solo di pertinenza dei comuni, ma ancora con un carattere di laicalità; imperocchè, quando piacque al comune di vincolare questi beni, sempre in questa ipotesi, di vincolarli con un titolo beneficiario, e di vincolarli anzi a quel titolo maggiore che le leggi canoniche riconoscono, vale a dire alla cura delle anime, in quel punto rinunziò a quel diritto di proprietà dominicale, individuale e patrimoniale che ora invano si vorrebbe invocare. Oltre di che la laicalità della fondazione religiosa non basta ad esimerli dall'applicazione del principio della nostra legge.

Ma l'onorevole Lazzaro, pur riferendosi a questa considerazione, cui egli non dava maggiore sviluppo, vi chiamava sopra un altro terreno: egli insisteva sulle condizioni misere a cui si trovano ridotti molti dei comuni delle provincie napoletane e della Sicilia, ricordandovi a questo riguardo dei fatti, i quali possono o non possono essere con quella estensione che da lui si adducono, ma che intanto io vi prego di avvertire non essere punto accertato che si adattino a quei comuni nei quali esistono le chiese ricettizie. Per conseguenza, fosse pur anche vero che molti comuni si trovassero in quelle condizioni che egli vi tratteggiò, voi non sareste certi che, facendo questa eccezione, con ingiuria e con impari trattamento a tutti gli altri enti morali che si trovino in egual condizione di pie fondazioni, voi verreste a beneficiare coloro che si trovassero in effettivo bisogno. Non basta adunque la considerazione generica che molti comuni vi possano essere i quali siano degni di commiserazione, perchè è tutt'altro che dimostrato che la vostra eccezione fosse per giovare a quelli che se ne trovassero maggiormente degni, sì perchè questa non sarebbe ragione per detrarre ai diritti del demanio nazionale.

Noi dobbiamo fare una legge per l'intero regno d'Italia, noi dobbiamo considerare che, ove si venisse a dar peso a tutte le lagnanze che si pongono in mezzo in questa Camera, non vi sarebbe comune, non distretto il quale non languisse nella più assoluta miseria. Se tutte queste cose fossero così vere, tutti si troverebbero in quella miseranda condizione da rendere impossibile il soccorso, non perchè altri non ne avesse bisogno, ma perchè il soccorritore si troverebbe nella stessa condizione di quelli a cui vorrebbe soccorrere.

L'onorevole Lazzaro v'indicava come ora, votato l'articolo 1, sarebbe salvo il principio. Io credo che il principio non sarebbe salvo nè punto nè poco: il principio che sta a base delle proposte della Commissione, non è soltanto la soppressione di alcuni di questi enti ecclesiastici, ma la soppressione si rannoda, e si compone mediante tutta la serie di quegli altri fatti, di quelle conseguenze che ne sono il necessario e benefico effetto.

Nè io mi fermerò a dare maggiore sviluppo a questa proposizione, che credo profondamente vera.

Ma non chiuderò queste mie parole senza avvertire

che la Commissione fu già, molto più che per avventura lo stretto e rigoroso dovere il consentisse, favorevole verso quei comuni in cui si trovano codeste chiese ricettizie; poichè, a malgrado della somiglianza di condizione in cui si trovano molti altri comuni che non sono nelle provincie meridionali, e nei quali hanno sede dei capitoli aventi cura di anime, i quali capitoli sono in sostanza non solo la stessa cosa delle chiese ricettizie, ma talvolta un'istituzione posta in grado gerarchicamente più eminente, pur tuttavia, mentre a quei comuni nulla si diede oltre quello che, a termini dell'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, loro spetta, pei comuni invece, nei quali si trovano le chiese ricettizie fece l'eccezionale disposizione che sta in fine dell'articolo 2.

Sembra adunque alla Commissione vostra che già essa ebbe a declinare da' suoi principii più di quanto le sarebbe dovuto essere concesso, e per conseguenza non può più aggiungere altre concessioni a loro favore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

L'onorevole Abignenti propone al paragrafo quinto dell'articolo 2 il seguente emendamento:

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, la rendita, ecc. »

Se intende di svolgere quest'emendamento, ha facoltà di parlare.

**ABIGNENTI.** È solamente l'aggiunzione di una parola, e credo che la Commissione non ha difficoltà di accettarla.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi ritira il suo emendamento, e si riserva di riprodurre la questione all'articolo 17; se non erro l'onorevole Breda ha pure ritirato il suo.

**TOZZOLI.** Io ho presentato un emendamento insieme coll'onorevole Abignenti ed altri; prego di tenerlo presente affinchè si possa leggere e sviluppare.

**PRESIDENTE.** Ho parlato di un altro emendamento firmato dall'onorevole Abignenti, il quale è stampato, mentre quello presentato in comune non è stampato, è manoscritto. A suo tempo lo svilupperanno.

Gli onorevoli Mauro, Andreotti e Curzio hanno pure proposto un emendamento ed è di sostituire alle parole: « Sono devoluti al demanio dello Stato » queste altre: « Sono patrimonio della nazione. »

**MAURO.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Anche quello all'articolo 3?

**MAURO.** Sì, anche quello.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sanminiatielli propone: « All'articolo 2, in luogo del primo capoverso, sostituire:

« I beni, di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali ecclesiastici soppressi sono devoluti al demanio, eccettuati quelli delle prelature o cappellanie laicali, e dei benefizi o altre istituzioni di patronato laicale o misto, ai quali provvede con speciali disposizioni l'articolo 5. »

L'onorevole Sanminiatielli ha inteso che la questione è riservata all'articolo 5.

**SANMINIATELLI.** Io ho proposti due emendamenti: uno all'articolo 2 e l'altro all'articolo 5; emendamenti che sono correlativi. A quello proposto per l'articolo 2 supplisce egregiamente l'emendamento che ha già annunciato di avere introdotto l'onorevole relatore; quindi questo lo ritiro. Quanto all'emendamento all'articolo 5 mi riservo la parola. Anzi prego l'onorevole presidente di osservare che io non sono iscritto per parlare sull'articolo 5; ma ora, non parlando sull'articolo 2, lo prego d'iscrivermi su quello.

**PRESIDENTE.** Lo iscriverò.

L'onorevole Sangiorgi ha facoltà di parlare.

**SANGIORGI.** Un doppio emendamento ho io presentato in ordine all'articolo 2, poichè appunto quest'articolo riguarda da una parte la devoluzione dei beni, dall'altra la conversione. In ordine alla devoluzione dei beni si stabilisce il principio generale che la devoluzione sia in favore del demanio dello Stato. Io accetto naturalmente questo principio, se non che, io credo che debba avere le eccezioni che io indicava nel mio emendamento, ma che, per le discussioni precedenti della Camera, sarebbero rinviate all'articolo 5 un'eccezione in ordine alle cappellanie laicali, un'altra per i beni delle chiese ricettizie e dei beni delle comunie, di cui la devoluzione sarebbe pretesa in favore del comune rispettivo, cose sulle quali si è interdetta ogni ulteriore discussione. Senonchè, o signori, se un momento d'indulgenza mi fosse concesso, io crederei non dovere a questo riguardo lasciare senza una risposta le osservazioni fatte ultimamente dall'onorevole signor D'Ondes-Reggio, il quale più e più volte venne ripetendoci questo suo sistema inqualificabile, e che crede sempre tutte le volte di avere vittoriosamente dimostrato.

Se la Camera mi permette che entri un istante in questo terreno, in pochissimi momenti seguirò passo a passo le teorie dell'onorevole D'Ondes-Reggio, per dargli una buona volta per sempre una risposta...

*Voci.* Lasciate! È inutile!

**PRESIDENTE.** Così ritorna sulla discussione generale, e intende bene l'onorevole Sangiorgi che la Camera desidera andare ai voti...

**SANGIORGI.** Io mi credevo appunto portato su questo terreno al momento che sarei venuto a svolgere il mio emendamento...

*Voci.* Ma dite pure!

**SANGIORGI.** L'onorevole D'Ondes diceva che omai non si aveva alcun diritto a poter sciogliere gli enti ecclesiastici... (*Interruzioni*)

*Voci.* Non occorre rispondere.

**PRESIDENTE.** Se si ritorna sulla discussione generale, invece di portarci avanti, si va indietro.

**SANGIORGI.** Verrò alla seconda parte in ordine alla devoluzione al demanio.

Io credo indispensabile il dire che questa debba essere fatta al demanio, ma non alla Chiesa, nè all'episcopato, nè alle famiglie dei fondatori.

Io credo che, restringendomi in questo terreno, starò nei termini dell'emendamento.

Ci si è detto: come devolvete questi beni al demanio! Ma quando si condanna a morte un uomo, o gli si toglie l'esercizio dei diritti civili, avete inteso mai, che i beni del condannato si tolgano alla famiglia o a lui e che si devolvano allo Stato? Pareva questa un'obbiezione che non ammetteva quasi risposta, ma io, signori, col rispetto profondo che professo verso l'onorevole D'On-des, la credo invece un vero e puro sofisma.

L'individuo a cui si toglie la vita, a cui si tolgono i diritti civili, è proprietario della sua fortuna e del suo patrimonio, e la legge ha detto che quando il proprietario muore, o è nell'impossibilità di esercitare i suoi diritti, vi hanno i successori legittimi. E questo ha detto, signori, non solo il Codice che impera e che è il fatto della rivoluzione, ma il Codice di tutti i tempi, e di tutti i luoghi.

Diceva egli in secondo luogo: ma che? Si sono sciolti gli enti fidecommissi, si son sciolti gli enti feudi, e lo Stato non disse mai: giacchè io scioglio gli uni e gli altri, io prenderò questi beni. Anche qui, o signori, vi è un errore ben evidente. È ben saputo, che nei fidecommissi e nei feudi il feudatario e il fidecommissario erano proprietari. Sì, o signori, proprietari vincolati, ma proprietari; essi non potevano alienare, avevano il debito di trasmettere, ma erano proprietari.

Ebbene, signori, con questa sola osservazione la obbiezione proposta va risolta... (*Rumori*)

*Voci.* Entri in materia.

**SANGIORGI.** Ci sono in materia!

*Voci.* Ai voti! ai voti! La chiusura! la chiusura!

**SANGIORGI.** Se non vogliono udirmi in questa parte, entrerà allora nella seconda parte del mio emendamento che riguarda la conversione...

*Voci.* La chiusura!

**SANGIORGI.** Io credo che questo è un tema che finora non è stato toccato da nessuno, e dico da nessuno, perchè la discussione elevatasi tra gli onorevoli Ferrara e Lanza in ordine alla conversione, riguardava la conversione sotto un altro aspetto. Tra essi si contendeva per sapere quanta rendita dovesse essere iscritta; il mio tema invece è diverso, tratterò di sapere quando questa rendita dovrà essere iscritta. È detto nel progetto di legge, ed era già detto egualmente nella legge precedente del 7 luglio 1866, che l'iscrizione dovrebbe farsi al momento stesso in cui sarebbe avvenuto il possesso dei beni per parte del demanio.

Ora io credo questa un'epoca disastrosa e sconveniente, io credo senza dubbio che debba farsi la conversione, ma essa dovrà farsi, non già in un istante qualunque, ma successivamente, a misura che l'alienazione si compia e che il prezzo dell'alienazione si ricavi. (*Segni d'impazienza*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SANGIORGI.** Io domanderei, signori, la vostra tolleranza; io non ho abusato mai della pazienza...

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Onorevole Sangiorgi, vede che la Camera desidera di andare ai voti. Ciò non importa, che gli si possa togliere facoltà di parlare, solo lo pregherei a limitarsi al suo emendamento, e ad essere il più breve possibile.

**SANGIORGI.** Mi sembra che non potrei essere più breve, nè essere in materia più di quanto lo sono.

L'iscrizione, io dico, dovrà essere fatta al momento dell'alienazione. In primo luogo col sistema della Commissione ne avverrà la conseguenza inevitabile, che, ignorandosi ancora il valore di questi beni, bisogna rimettersene ad un criterio arbitrario, ad un criterio il quale ognuno comprando, che non potrà corrispondere alla realtà delle cose. Difatti qual è il criterio scelto della Commissione? Quello della rivelazione fatta dai rappresentanti degli enti ecclesiastici in occasione del pagamento della tassa di manomorta: ma, signori, chi può fidarsi di queste rivelazioni? Voi sapete, che esse erano fatte senza tener conto dei pesi, e quindi voi avrete un criterio così falso che è peggio che nulla. Per determinare questo valore un sistema bisogna sceglierlo, ma non ne avete nessuno; ed allora, io dico: la conversione che voi farete vi presenterà una cifra che per nulla corrisponderà allo stato attuale delle cose.

Ora, domanderò un istante, perchè mai affrettarvi a questa iscrizione?... Qual bisogno vi spinge? Nessuno. Io credo invece che lo aprire sì facilmente il libro del debito pubblico, mettendo a carico dello Stato, con tanta improntitudine, una rendita di cui non si ha criterio, nè misura, fosse un'operazione disastrosa. Invece quando voi prescrivete una iscrizione a misura che la vendita sarà fatta, avrete il doppio vantaggio, di iscrivere tanto quanto sia il valore dei beni, e di avere all'istante medesimo in cui aprite il passivo, il capitale per estinguerlo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Abignenti, Tozzoli, Lazzaro, Muzi e Nicolai hanno proposto quest'emendamento.

La quinta parte dell'articolo 2 vorrebbero che fosse redatta così:

« I canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie, comunie e cappellanie corali, salvo la congrua parrocchiale, saranno assegnati immediatamente al rispettivo comune; al quale sarà altresì direttamente iscritta la rendita corrispondente al valore dei beni stabili dei detti enti morali.

« I comuni avranno l'obbligo di pagare agli attuali partecipanti la loro quota ordinaria, di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di costituire il supplemento di assegno ai poveri, di cui è parola nel n° 4 dell'articolo 28 della legge del 7 luglio 1866. »

**TOZZOLI.** Vorrei che si sentisse il parere della Commissione, poichè se questa, come poco fa ci lasciava sperare, approvasse il nostro emendamento, non sarebbe il caso di svolgerlo, e così si risparmierebbe tempo.

**FERRARIS, relatore.** Io aveva domandata la parola per una mozione d'ordine; prendo ora l'occasione per parlare, e se non sarà una mozione d'ordine, sarà una preghiera, il cui accoglimento non deve trovare difficoltà presso la Camera.

La Commissione ha una materia difficile, complicatissima; non vi è articolo che non abbia attinenza con quello che segue e con quello che precede: se ad ogni istante vengono emendamenti improvvisati, sarà impossibile che la Commissione possa emettere sopra i medesimi quell'avviso coscienzioso che essa desidera di dare. Benchè non siamo un'accolta d'improvvisatori, non mancheremo di darvi, anche estemporaneamente, il nostro avviso su qualunque emendamento, ma è nell'interesse stesso della legge e di quegli emendamenti che possono essere suscettibili di venire accolti, che debbano essere esaminati. Questo non dico riguardo all'emendamento che ora viene proposto dagli onorevoli Abignenti ed altri, perchè, sebbene non stampato ci venne comunicato questa mattina.

Le deliberazioni della Commissione si riducono a questo: abbiamo dovuto esporre, parlando dell'emendamento proposto dall'onorevole Rega, come non solo non vi fosse ragione di introdurre eccezioni a vantaggio ed in favore dei beni delle chiese ricettizie, ma anzi avremmo dovuto riscontrare in esse tale carattere di *ecclesiasticità* che ci allontanasse da qualunque riguardo eccezionale rispetto alle medesime.

Vi abbiamo tuttavia ancora fatto conoscere che, volendo tenere il debito conto delle cose esposte da alcuni dei nostri colleghi, che facevano parte della Commissione in ordine alle specialissime condizioni di queste chiese, abbiamo introdotto nell'articolo 2 un favore che non esiste nella legge per questi enti speciali. Noi crediamo però, e teniamo per fermo che quella sia più che sufficiente per rispondere a quelle condizioni eccezionali. La proposta degli onorevoli Abignenti ed altri produce un effetto di cui vogliamo che la Camera sia bene edotta, affinchè possa dare quelle deliberazioni che crederà. Questa proposta si riduce in apparenza a risparmiare un doppio trapasso. Pare essi dicano: la rendita per qual ragione volete iscriverla dapprima al fondo per il culto per farla passare poi, con nuova iscrizione, ai municipii, giacchè in definitiva deve passare al municipio, nel cui territorio si trova la chiesa ricettizia? Perchè non fare che

un solo trapasso? ma la Camera deve por mente ad un'altra dichiarazione che sta nell'articolo 3, per cui è dichiarato che le morti che vengono a succedere in provvista di uno dei collegi soppressi, non danno diritto di accrescimento alla quota di coloro che rimangono superstiti.

Quale sarebbe adunque l'effetto a cui mirano i proponenti? E quale sarebbe il profitto, il vantaggio dell'amministrazione del fondo del culto che si trova in quella condizione che ho dovuto toccare in questa medesima tornata? A misura che avranno luogo delle vacanze, giusta il sistema della Commissione, cadrebbero a profitto del fondo del culto; giusta il sistema dei proponenti, cadrebbero a profitto immediato dei municipii. E con quale giustizia noi non sapremmo vedere, perchè, se in definitiva al municipio deve profittare la rendita che rappresenta questi beni, non vi è ragione per cui non debba in questi primi tempi, nei quali il fondo del culto si trova in tanto bisogno, di privarlo eziandio di quest'eventualità favorevole. Se la Camera dunque crede di usare questo nuovo favore, questo secondo trattamento eccezionale alle chiese ricettizie, e che questo nuovo eccezionale trattamento non venga ad offendere tutti i corpi morali che si trovano in quelle condizioni, la Camera lo faccia. Quando creda che un favore ed il più sostanziale sia sufficiente, e che a questo favore non se ne debba aggiungere un secondo...

**ABIGNENTI.** Domando la parola. (*Rumori d'impazienza*)

**FERRARIS, relatore...** perchè non venga poi il desiderio di chiederne un terzo, allora essa rigetterà eziandio questa proposta.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

*Altre voci.* Parli! parli!

**ABIGNENTI.** C'è un emendamento proposto, si legge alla Camera, e non si deve dare facoltà al proponente di rispondere a quello che dice la Commissione? Mi pare che c'ò sia...

**PRESIDENTE.** Veramente avrebbe potuto svolgerlo prima.

Se non vi è opposizione, per me parli pure.

**ABIGNENTI.** L'onorevole Ferraris, prima d'incominciare la tornata, mi aveva fatto sperare che la Commissione avrebbe accettato l'emendamento proposto da me, e da parecchi miei colleghi. Siamo restati delusi.

Ma che pretendiamo noi? Ecco; noi dicevamo: se nell'assegnazione dell'asse ecclesiastico si volesse seguire una regola di equità e di giustizia, certamente si dovrebbe lasciare ai comuni quello che è stato istituito con intenzione comunale, all'associazione, al consorzio dei comuni quello che è stato istituito con intenzione diocesana, ed allo Stato tutto quello che è stato con una intenzione generale. Ma però in vista dei bisogni dello Stato, in vista delle nostre finanze, che si trovano in povera condizione, noi consentiamo

che non si applichi in tutto il suo rigore questo canone di giustizia.

Però, non insistendo per tutto quello che si appartiene al consorzio dei comuni, anche per tutto quello che si appartiene ai benefici di libera collazione, noi non possiamo non applicare ai comuni in modo alquanto largo questo canone di giustizia. Le chiese ricettizie (chechè se ne sia detto, ed io ardisco dire che forse non si è detto tutto quello che se ne sarebbe potuto dire, epperò la Camera non se ne è formata ancora un'idea netta) le chiese ricettizie appartengono ai comuni ed i comuni ci hanno il loro diritto di patronato attivo e passivo.

Non si tratta già di dare ai comuni, ma si tratta di una semplice restituzione a' medesimi; e sebbene a quel che ora osservo, l'onorevole relatore della Commissione faccia le sue meraviglie, lo pregherei di volere confutare quello che dico. Adunque quando si tratta dei beni delle ricettizie, essendo questi beni eminentemente comunali e per l'origine e pel patronato attivo e passivo, che cosa dobbiamo fare?

Quando si volesse seguire in questo la via della giustizia, si dovrebbe rendere ai comuni i beni in natura: eppure questo non lo abbiamo domandato. Noi abbiamo detto: la conversione la faccia lo Stato: i beni siano devoluti allo Stato. Lo Stato ne tragga quel vantaggio che appunto viene dalla conversione, ma però ai comuni sia intestata direttamente la rendita. Si dice: ma il fondo del culto non ci ha più il minimo guadagno. Ma noi rispondiamo: il comune allorquando (permettetemi che lo dica) *consente* che dei beni che sono suoi, lo Stato, in vista del bisogno generale, ne faccia il vantaggio che proviene dalla conversione operata da lui, mi pare che abbia fatto tutto quel sacrificio, onde meno potrebbero lagnarsi gli interessi generali.

Adunque noi diciamo: i beni delle chiese ricettizie passino immediatamente al demanio, il quale ne faccia la conversione, e ne tragga il vantaggio che viene dalla medesima; la rendita poi sia intestata ai comuni, ed essi ne abbiano l'amministrazione e nel tempo stesso il dovere di soddisfare a tutte le obbligazioni intrinseche o dettate da legge.

Di più noi abbiamo soggiunto: allorquando il comune deve pagare la partecipazione, la paghi con questa misura: corrisponda a ciascun partecipante la parte *ordinaria*, cioè quella che gli spetterebbe quando la chiesa ricettizia fosse piena. La ragione di questa proposta sta nella condizione eccezionale in cui attualmente si trovano tante ricettizie, nelle quali essendo vacanti delle partecipazioni, i vescovi non hanno voluto provvedere per punire alcuni preti liberali, i quali vi avevano diritto.

Ciò, per esempio, è accaduto alla chiesa ricettizia di Popoli, dove quel vicario generale non volle dare la partecipazione all'egregio prete Tesone, e poi ad altri

due, Pace e Coresi, perchè avevano preso parte al movimento politico della nostra nazione.

Rivenendo al punto principale, noi dunque diciamo: perchè il fondo del culto ha bisogno di qualche cosa volete voi prendere quello che è di proprietà dimostrata dai comuni? Ma prendendo tutto, oltrepassate il bisognevole, ed offenderete ancora i sentimenti delle popolazioni. Non vorrei adesso metter mano a questo argomento: mi contento di pregarvi, che a tanti dispiaceri provati non aggiuniate anche questo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha fatto una mozione d'ordine ed è che non si mettano in discussione gli emendamenti i quali non siano stati preventivamente comunicati.

Io debbo aggiungere che questo è voluto dal regolamento, il quale prescrive che gli emendamenti siano mandati alla Commissione affinchè possa riferire sui medesimi alla Camera. Quindi non sarà necessario di mettere a partito la mozione d'ordine che corrisponde alle prescrizioni del regolamento.

**FERRARIS, relatore.** Io allora non farò che una preghiera su questo senso alla bontà dei nostri colleghi.

**PRESIDENTE.** Io pure prego i nostri onorevoli colleghi che abbiano ancora emendamenti a proporre di presentarli nella seduta precedente, perchè anche stamane se ne sono deposti vari da discutersi in questa medesima tornata.

Essendo esaurite le discussioni sugli emendamenti all'articolo 2 si passa alla votazione dei medesimi.

**FERRARIS, relatore.** Domando la parola.

L'onorevole Abignenti mi ricordava come fosse nata in lui la speranza che la Commissione avesse dato favorevole voto alla proposta da lui e suoi colleghi presentata.

La Commissione quando ebbe comunicazione di questa proposta la esaminò, ma siccome vi vedeva in fronte scritto che non si sarebbe posta innanzi, tranne quando fosse stato respinto l'emendamento Rega, credette di non potere accettare un emendamento proposto sotto riserva, e che presupponeva, sebbene alquanto temperato, un principio, che si doveva virilmente e risolutamente combattere e respingere, come venne fatto. Non si sarebbe potuto accettare il sottoemendamento, senza compromettere la massima, che doveva sostenersi per combattere il principale.

Ma io debbo aggiungere che quando pure si fosse potuto porre in disparte cotesta considerazione perentoria, e che ho dichiarato poi espressamente agli onorevoli colleghi prima dell'apertura della tornata, in allora avrei pur sempre dovuto fare eccitamento ai medesimi a spiegare ben chiaramente il concetto del loro emendamento, dichiarando se essi consentivano alla conversione, e quindi se consentivano a che venisse fatto il prelevo del 30 per 100 in conformità dell'articolo 21; se essi consentivano a che non solo dal municipio, al quale si devolvesse la dotazione della

Chiesa ricettizia si prelevasse sopra i medesimi tutto ciò che fosse necessario per costituire una sufficiente congrua parrocchiale, e simili altri schiarimenti.

Questo è lo stato delle cose, ed al certo, quando si fosse receduto da quei principii contrari alle proposte della Commissione, allora si sarebbe venuti a questa specialità. Ed anzi io aveva fatto loro conoscere, come in questa ipotesi, la quale non si verificò, si era perfino già riformulata la loro proposta nel modo in cui la Commissione avrebbe consentito di emettere dichiarazioni in senso di accettazione condizionata.

**ABIGNENTI.** Domando la parola. (*Rumori*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**ABIGNENTI.** Noi insistiamo nel nostro emendamento. Certamente, allorquando un altro emendamento più largo fosse adottato dalla Camera, l'emendamento nostro non avrebbe più luogo. Questo è stato il senso della nostra riserva, non già che noi non avessimo creduto alla giustizia intrinseca di esso.

Riguardo poi al 30 per 100, è superfluo dire ch'esso è fuori di questione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Breda ha proposto tre deliberazioni.

Leggo la prima e la pongo ai voti, domandando prima se sia appoggiata...

**ASPRONI.** Domando la parola per fare una semplice osservazione sull'emendamento Rega...

*Voci.* Si tratta dell'emendamento Breda.

**PRESIDENTE.** Leggo la prima proposta fatta dall'onorevole Breda.

« La Camera deliberando che le vendite dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici abbiano a procedere effettuandosene il pagamento per i primi tre decimi in danaro, che apparterrà allo stato, e per gli altri sette decimi in titoli di rendita pubblica alla pari, che apparterrà al clero, da custodirsi però nelle casse dello Stato per corrispondere il frutto ad essi enti, passa all'ordine del giorno. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Leggo la seconda proposta dell'onorevole Breda:

« La Camera deliberando che debbano essere soggetti a conversione anche i beni delle parrocchie e viceparrocchie, meno le case di abitazione degli investiti cogli orti e locali che ad essi fossero annessi, passa all'ordine del giorno. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Ora leggo la terza proposta dell'onorevole Breda...

**BREDA.** La ritiro, perchè non essendo state approvate le due prime, non ha più ragione di esistere la terza.

**PRESIDENTE.** Ora viene la proposta dell'onorevole Minervini.

**MINERVINI.** Debbo fare una dichiarazione.

Incomincio dal dichiarare la mia tenutezza alla Com-

missione essere essa all'onorevole mio amico Ferraris, avendo il medesimo detto che avrebbe guardato gli altri emendamenti racchiusi negli articoli da me proposti, ed avrebbe dato la sua opinione; che se non accettava la locuzione di riconoscersi e dichiararsi beni nazionali, era perchè la Commissione aveva in precedenza la locuzione della legge del 1866, a cui non aveva voluto per questa parte arrecare mutamento.

Qui divido poi l'altra ragione, cioè, che non valesse l'esempio della Francia e di altre nazioni le quali in casi simili avessero usata la formula da me proposta, imperocchè non ha egli, l'onorevole Ferraris, confutate tutte le ragioni politiche e di giure che mi consigliarono quella proposta.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**MINERVINI.** Che voti! Se si fanno le leggi a questo modo, è meglio disfare il Parlamento. (*Rumori vivissimi — Interruzioni*)

Aspetterò per parlare che si tacciano le turbe. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di far silenzio.

**MINERVINI.** Dovrò per due minuti intrattenere la Camera per dichiarare, che se questa legge importante, reclamata da principii politici ed economici, non riescirà quale doveva l'Italia mostrarla, ciò non è dipeso dal poco studio di molti nostri colleghi, ma da quella intolleranza che taluni pongono in cose, nelle quali non si ha pazienza ed attenzione che bastino. Dovrebbero taluni considerare, come già accennai, che sono codeste leggi, che intervengono una volta nella vita del risorgimento di un popolo, e che sarà per essa bene spesso la calma e la pazienza, quando non discutiamo, ma altri discutono innanti al paese.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rega insiste perchè io metta ai voti il suo emendamento?

**REGA.** Sì, signore.

**ASPRONI.** Domando la parola.

Mi oppongo a quest'emendamento per la semplice ragione che non ammette neppure la conversione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rega propone che al paragrafo primo si faccia la seguente aggiunta « tranne le eccezioni di cui in appresso si terrà parola. »

Faccio osservare all'onorevole Rega che la Commissione ha già introdotto questa riserva al paragrafo primo dell'articolo 2, ove è detto: « salve le eccezioni e riserve infra espresse. »

Perciò credo che l'onorevole Rega non insisterà a tal riguardo.

**REGA.** Chiedo di parlare per un chiarimento. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Lo darò io il chiarimento...

**REGA.** L'onorevole Asproni ha detto che non ammetto la conversione. Invece io nitidamente ho accettato l'utilità della conversione, ma però questa non deve eseguirsi da altri che dai comuni medesimi.

**PRESIDENTE.** Convieni l'onorevole Rega che la sua

prima aggiunta non è più necessaria dopo quanto ha proposto la Commissione?

REGA. Ne convengo.

PRESIDENTE. Ora si viene all'emendamento che l'onorevole Rega propone all'ultimo paragrafo:

« I beni stabili, rendite, canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie o comunie passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, coll'obbligo di pagare gli assegnamenti agli odierni partecipanti delle stesse, ed a misura che tale assegnamento si estingue, dotare le fabbricerie parrocchiali e costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel n° 4 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 1866. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

L'onorevole Sangiorgi propone...

SANGIORGI. Ritengo solo la parte che riguarda la conversione.

PRESIDENTE. Va bene. Dunque la proposta dell'onorevole Sangiorgi sarebbe la seguente:

« Art. 2. Salve le eccezioni prescritte nel seguente articolo, tutti i beni appartenenti agli enti soppressi saranno devoluti al demanio dello Stato.

« Quanto ai beni stabili devoluti al demanio il Governo iscriverà a favore del fondo per il culto con effetto a misura della alienazione ed esazione del prezzo che verrà successivamente fatta una rendita del 5 per cento nella corrispondenza uguale al prezzo ricavato. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Gli onorevoli Abignenti, Tozzoli ed altri... (*Vivissimi segni d'impazienza; i rumori coprono la voce del presidente*)

CATUCCI. Domando la parola. (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Perchè la Camera non trovi difficoltà ad approvare l'emendamento degli onorevoli Abignenti, Tozzoli ed altri, siccome la Commissione era d'avviso che sembrasse non esservi compresa a favore dello Stato la ritenuta del 30 per cento, io proporrei che a quest'emendamento si aggiungesse: *salvo il 30 per cento a favore dello Stato.*

ABIGNENTI. Ma, abbiamo già aderito a questo; eppoi se ne tratterà all'articolo 21. (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Dove si vorrebbe mettere quest'aggiunta?

ABIGNENTI. Purchè restiamo intesi che su di questi si può mettere la tassa, si deciderà all'articolo 21 dove si tratta della tassa del 30 per cento; la Commissione allora propone su questi stessi beni il 30 0/0.

TOZZOLI. Inviterei la stessa Commissione a formulare la rettifica, che propone al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prego invece l'onorevole Tozzoli ad aggiungere dove crede questa clausola:

(*I deputati Tozzoli ed Abignenti formulano in iscritto la loro proposta.*)

Si leggerà l'emendamento con la nuova modificazione introdotta:

« I canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie, comunie e cappellanie corali, salva la congrua parrocchiale, saranno assegnati immediatamente al rispettivo comune al quale sarà altresì direttamente iscritta la rendita come sopra colla deduzione del 30 0/0

« I comuni avranno l'obbligo di pagare agli attuali partecipanti la loro quota, di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di statuire un supplemento d'assegno ai parroci di cui è parola nel numero quarto dell'articolo 27 della legge 7 luglio 1866. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

(*Fatta prova e controprova l'emendamento è rigettato.*)

Si legge ora l'articolo 2 come è stato modificato dalla Commissione.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti!

SANGUINETTI. Pregherei l'onorevole presidente ad aspettare a mettere ai voti questo articolo quando potremo avere sotto gli occhi la nuova redazione fatta dalla Commissione...

Voci. No! no! (*Rumori*)

SANGUINETTI... imperocchè io ho letto...

Voci. No! no! (*Rumori*)

TOSCANELLI. Lasciatelo parlare! (*No! no!*)

SANGUINETTI. Io ho letto quest'articolo al banco della Presidenza, e vi ho trovate incluse delle gravi questioni (*No! no!*); fra le altre vi è una disposizione per cui i beni delle cappellanie laicali (i quali, a mio modo di vedere, sono di assoluta proprietà delle famiglie) andrebbero...

Voci. Non è così.

SANGUINETTI. Appunto per questi dubbi, è necessario aver sott'occhio quest'articolo; esso non è stampato, ed io non credo si possa votarlo, senza prima averlo potuto leggere.

Voci. Non ci sono modificazioni importanti.

SANGUINETTI. Io voglio sapere quello che voto. (*Oh! oh!*)

Tutti sanno che io son disposto a votare in favore di tutti gli articoli. Ma in una sala come la e questa, non si può intendere la lettura d'un articolo da tutti i lati; ed è appunto per ciò che io son venuto da questo lato della Camera onde sentir meglio e votare con coscienza; poichè dall'altro lato, dove si trova il mio posto, non lo poteva.

FERRARIS, *relatore*. La Camera avrà scòrto che non vi è nessuna mutazione in quest'articolo, ad eccezione delle parole *salvo le eccezioni e riserve infra espresse*, e poi a termini del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3346.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'articolo 2 sarebbe in questi termini:

« Tutti i beni, di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al demanio dello Stato, salve le eccezioni e riserve infra espresse.

« Quanto ai beni stabili, il Governo iscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento uguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispesse d'amministrazione. Per le provincie venete e la mantovana la rendita da iscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*, a termini del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3346.

« Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo dell'iscrizione della relativa rendita, imposta dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

« I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiranno a far parte delle rispettive dotazioni, a titolo di assegno.

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime la rendita iscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 27 della legge del 7 luglio 1866. »

Pongo ai voti quest'articolo 2 così modificato.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 3 :

« Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell' articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie, regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione, e che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, un assegnamento annuo sul fondo del culto corrispondente alla rendita netta della dotazione, purchè continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti.

« L'assegnamento ansidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune, per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e cesserà se l'investito non possa ritenere il primo beneficio per collazione di un secondo o per altra qualsiasi ragione.

« Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso, continuerà ad usarne. »

**FERRARIS, relatore.** Io prego la Camera di ritenere una variazione che è di semplice locuzione senza che intacchi la sostanza. Nel secondo capoverso, le ultime due righe sono a modificarsi; invece di dire: « cesserà se l'investito non possa ritenere il primo beneficio, ecc. »: proponiamo di dire: « se l'investito venga provveduto di altri benefizi, o si verifichi qualunque altro caso, » e ciò unicamente per rendere il concetto più chiaro e preciso ed allontanare varie questioni che avrebbero potuto insorgere nella attuazione della legge.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**ABIGNENTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Aspetti, l'aveva domandata prima l'onorevole Sanguinetti per una mozione d'ordine.

**SANGUINETTI.** Io domando che il primo paragrafo di questo articolo terzo sia votato per divisione fino alle parole ove si dice: « purchè continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti, » delle quali io propongo la soppressione, imperocchè, o signori, io non so come la Camera, come lo Stato possa immischiarsi in affari di pura coscienza. (*Esclamazioni a sinistra*) Gli affari di pura coscienza dobbiamo lasciarli agli individui e non possiamo immischiarcene noi.

Ora, quando noi abbiamo abolita una collegiata, quando noi, stante quest'abolizione, abbiamo assegnato una pensione a chi era investito di questi benefizi di queste collegiate o chiese ricettizie, che importa a noi che questo ex-canonico frequenti o non frequenti le pratiche assegnategli? Questi sono suoi doveri, religiosi, morali, di cui egli unicamente è giudice e non noi.

Signori, imporre quest'obbligo è lo stesso che voler convertire la Camera in un tribunale d'inquisizione religiosa; perciò io propongo la soppressione di queste ultime parole, e quindi la votazione per divisione.

**PRESIDENTE.** Quando si procederà a votare l'articolo, allora l'onorevole Sanguinetti domanderà la divisione che è di diritto, ma prima bisogna discutere e votare sopra tutti gli emendamenti. Io prego a rammentarmi la sua proposta allorchè si procederà a votare l'articolo.

L'onorevole Abignenti propone:

« Nel primo paragrafo, dopo comunie, si aggiunga, e cappellanerie corali.

« Nel paragrafo stesso, alla parola dotazione, si aggiunga: ordinaria; e si sopprimano le parole: purchè continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignenti.

**ABIGNENTI.** L'ultima parte del mio emendamento concorda con quello che ha fatto testè l'onorevole Sanguinetti. Per brevità io non ne dico le ragioni, appunto perchè furono dal medesimo esposte. Ho detto si aggiunga *ordinaria*, e su ciò mi sono spiegato allor-

quando ho sviluppato l'emendamento; poichè, ripeto, volevo dire che l'obbligo di corrispondere la partecipazione, sia per quella che spetta ai partecipanti allorchando la ricettizia è al completo; giacchè, non lo dimentichiamo, attualmente si trovano le ricettizie incomplete, i vescovi non avendo voluto provvedere alle partecipazioni vacanti, in odio ai preti liberali.

Nel primo paragrafo poi, ho proposto di aggiungere *cappellanerie corali*. Credo che la Commissione accetterà come altra volta ha fatto questo emendamento.

Per carità, non si sofisticchi più sulla parola *cappellaneria* per sostituirvi quella di *cappellania*. La prima indica l'ente morale collettivo: la seconda le sue parti che altrove sono dette *partecipazioni*.

Ripeto, credo che la Commissione non avrà difficoltà ad ammettere quest'aggiunta, per le già esposte ragioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rega non insiste.

Prego l'onorevole Massa di prestare attenzione.

L'onorevole Chiaves propone questo emendamento all'articolo 3:

« Gli odierni investiti, ecc. riceveranno vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, un assegnamento annuo sul fondo del culto corrispondente alla rendita netta della dotazione, *nella misura in cui effettivamente ne godono*, purchè continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti. L'assegnamento, ecc. »

Ho detto all'onorevole Massa di prestare attenzione alla lettura di questo emendamento, perchè, se non erro, nell'assenza dell'onorevole Chiaves egli è incaricato di darne le ragioni.

**MASSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSA.** L'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves consiste in codeste semplici parole:

« Nella misura in cui effettivamente ne godono oggidì gli investiti degli enti soppressi. »

L'intendimento della proposta è di evitare ogni dubbio che per effetto di codesta legge gl'investiti abbiano ad ottenere una rendita maggiore di quella di cui godono oggidì.

La Camera non ignora che a molti di questi investiti nell'atto dell'investimento di questi benefici che verrebbero soppressi sono imposti degli obblighi a favore di determinate persone o a favore del beneficiario. Per effetto dell'attuazione della legge, dandosi agli investiti la rendita che verrebbe iscritta a nome di cotesti enti soppressi, potrebbe sorgere il dubbio che essi potessero sottrarsi ai pesi ed oneri loro attuali, e potrebbe avvenire che essi avessero di più di quanto hanno oggidì.

Onde evitare ciò, l'onorevole Chiaves propone che la rendita sia data bensì agli investiti, secondo che la legge prescrive, ma con questa limitazione: che questi non vengano mai ad ottenere una rendita maggiore di

quella di cui attualmente godono a termini della loro istituzione.

La legge attuale non può aver per iscopo di migliorare la condizione dei provvisti, ma solo di non deteriorarla; la conversione della dote non libera gli investiti dai pesi che continuano per essi durante il godimento che la legge loro riserba.

Chiarito cotesto intendimento dell'onorevole proponente, io mi lusingo che la Commissione non vorrà fargli opposizione.

Poichè ho la parola, vorrei pregare la Commissione di uno schiarimento intorno all'articolo di cui si tratta.

In esso è scritto che gli odierni investiti riceveranno vita durante, e dal dì della pubblicazione di questa legge, la rendita iscritta nei beni dei loro benefici.

Ma la legge sarà pubblicata...

Prego il relatore a por mente a quanto sono per domandare.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore a prestare attenzione.

**MASSA.** Se la rendita verrà data colla decorrenza dal dì della pubblicazione della legge, io domando dove si piglieranno i mezzi per farvi fronte?

L'articolo 2 testè votato porta che si debba iscrivere, a favore del fondo del culto, una rendita del 5 per cento, con effetto dal giorno della presa di possesso.

Ora non c'è dubbio che la presa di possesso non può essere contemporanea alla pubblicazione della legge, dovendo dall'uno all'altra decorrere del tempo, e forse molto tempo.

Se quindi noi diamo all'attuale investito la rendita colla decorrenza dal dì della pubblicazione della legge, in luogo di accordargliela il giorno della presa di possesso, io temo che ci mancheranno i mezzi per pagare questo debito; finchè la presa di possesso non è operata, gli attuali investiti godono essi in natura questi beni; quindi non possono avere una doppia retribuzione, la decorrenza cioè di rendita a loro favore, ed il reddito dei beni: la rendita non deve approfittare agli investiti che dal giorno in cui il demanio entra al possesso e al godimento dei loro beni.

Questo è un dubbio, sul quale io chiamo l'attenzione della Commissione, la quale, spero, vorrà dirmi se ho errato nell'interpretare l'articolo 3; e se non debba correggersi l'articolo stesso come ho accennato.

**CURTI.** Senza menomamente entrare nel merito dell'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves e sostenuto dall'onorevole Massa, io mi permetterò di suggerire loro una dizione, la quale verrebbe a spiegarne l'intendimento meglio che nol faccia la formola adottata dall'onorevole Chiaves. Io proporrei che si avesse a dire; *nella misura non maggiore di quella che effettivamente godono*.

Con questo sarebbe raggiunto lo scopo che si propone l'onorevole Chiaves, sostenuto dall'onorevole

Massa, ma dall'altra parte non sarebbe conteso allo Stato di determinare anche una somma minore.

Non ho altro ad aggiungere, perchè con ciò non intendendo menomamente pregiudicare la mia opinione anche sull'adozione di questo emendamento.

**FERRARIS, relatore.** La Commissione esprimerà brevemente il suo avviso sugli emendamenti che vennero proposti...

**PRESIDENTE.** Perdoni. Debbo ancora dar lettura d'un altro emendamento. L'onorevole Carcani propone che all'articolo 3, si aggiunga questo paragrafo:

« Quando gli odierni investiti si trovassero di aver dato in fitto a migliororia una proprietà della quale essi erano possessori all'attuazione della legge 7 luglio 1866, e che questo fitto risultasse da un pubblico stipulato, decorresse da 10 anni, ed avesse accresciuto il valore della suddetta proprietà mercè il concorso di un capitale da essi medesimi dato al fittaiuolo per unirlo al terreno; e quando questo aumento venisse accertato dalla perizia, la quale portasse il valore venale di quella proprietà al di sopra della ragione della rendita netta attuale, elevata a capitale nei modi e con i criteri prescritti dall'articolo 9; in questo caso dell'aumento che si troverà sul prezzo sarà tenuta equa ragione nel fissare l'annuo assegnamento che ai sopra designati investiti compete. »

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Su questo emendamento?

**MICHELINI.** Sì.

**MICHELINI.** Domando che di quest'emendamento, che io non approvo, ma che per ora non voglio esaminare, si faccia un articolo distinto da quello proposto dalla Giunta. Così otterremo due vantaggi: quello di non avere un articolo soverchiamente lungo, la qual cosa non è molto conveniente allo stile legislativo, e quello di semplificare la discussione. Imperciocchè io vorrei che, rimandando per ora la discussione di quest'ultimo emendamento aggiuntivo, il relatore manifestasse il parere della Commissione sugli altri emendamenti che mutano la sostanza della dizione da essa proposta, e sopra tali emendamenti unicamente per ora si deliberasse.

**FIASTRI.** Domando la parola per fare una semplice avvertenza.

Chiederei alla Commissione se non sarebbe conveniente di ripetere nella dizione di quest'articolo quelle stesse parole che furono inserite nell'articolo 2, vale a dire:

« Gli odierni investiti, per legale provvista degli enti morali, non più riconosciuti a termini dell'articolo 1, *salve sempre le eccezioni*, ecc. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore della Commissione.

**SANGIORGI.** Signor presidente, c'è pure un mio emendamento.

**ABIGNENTI e TOZZOLI.** Anche noi...

**ABIGNENTI.** Il nostro emendamento è conosciuto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Io prego la Camera di autorizzare il presidente a non ammettere emendamenti che non gli siano presentati almeno il giorno innanzi (*Sì! sì!*) perchè altrimenti è impossibile evitare il disordine. Io debbo confessare che mi sono dimenticato di mettere ai voti un emendamento che riguardava l'articolo precedente, e precisamente quello dell'onorevole Ferraris. È una colpa che confesso e della quale sono dolentissimo; ma è impossibile non nascano degli inconvenienti, se gli emendamenti piovono da tutte le parti, ed incessantemente.

**SANGIORGI.** Se lo crede, quest'emendamento si potrebbe rimandare alla seduta di domani.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Abignenti propone che si aggiungano al paragrafo primo di quest'articolo, dopo la parola *comunie*, le altre *e cappellanerie corali*; che si aggiunga, allo stesso paragrafo la parola *ordinaria* dopo la parola *dotazione*, sopprimendo le altre che seguono sino alla fine del paragrafo; finalmente che si sopprimano le parole *regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione*.

L'onorevole Sangiorgi propone quest'emendamento all'articolo 3:

« Gli odierni investiti per legale provvista degli enti ecclesiastici non più riconosciuti a termini dell'articolo 1, godranno vita durante sia l'usufrutto in natura dei beni tutti componenti la rispettiva dotazione, sia la rendita che potrà essere iscritta per la conversione, a termini dell'articolo precedente; sotto la condizione di sostenere, non meno i pesi annessi agli enti medesimi che gli obblighi imposti per legge agli usufruttuari.

« Il sistema di cauzione sarà determinato con decreto reale, il quale prescriverà altresì la forma degli inventari da redigersi.

« Saranno decaduti dall'usufrutto gli investiti che non adempissero agli oneri suddetti, compresi quelli che li riguardano per la compilazione degli inventari.

« L'usufrutto anzidetto non potrà mai essere accresciuto per la mancanza o la morte d'alcuno tra i membri d'un capitolo, e cesserà se lo investito non possa ritenere il primo beneficio per collazione d'un secondo o per altra qualsiasi ragione.

« Alla cessazione di questo usufrutto il demanio dello Stato, in favore del quale verrà consolidato, procederà al possesso dei beni corrispondenti »

**FERRARIS, relatore.** Rispondiamo brevemente. Accettiamo l'aggiunta delle parole: *cappellanerie corali*, proposta dall'onorevole Abignenti, perchè corrisponde a quanto fu votato coll'articolo primo.

Accettiamo anche la parola *ordinaria*, sebbene questo forse riguardi l'interesse degli stessi partecipanti più che quello generale, scopo della presente legge.

Quanto all'emendamento, che si accenna essere stato

comunicato alla Commissione prima della tornata, e consistente nella soppressione delle parole: *regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione*, debbo ripetere la dichiarazione testè fatta in ordine all'altro emendamento su cui la Camera ebbe già a pronunziarsi.

Si sarebbe potuto assentire a che queste parole venissero cancellate, allorquando avesse prevalso il sistema dell'emendamento ora rigettato, nel quale i maggiori interessati sarebbero stati gli stessi componenti il collegio delle chiese ricettizie od il rispettivo municipio, ma adottato il principio che questo possa riguardare ed anche colpire gl'interessi del fondo pel culto; la Commissione non potrebbe acconsentirvi, salvo quando per le spiegazioni che venissero fornite dagli onorevoli proponenti, fosse reso possibile, il che non crediamo, che ogni nostro dubbio venisse a dileguarsi.

Vengo alla proposta dell'onorevole Chiaves.

La Commissione consente nel principio. Crede però che la formula da lui proposta eccederebbe lo stesso suo scopo, ed indurrebbe pericolo e inconvenienti. Eccede il suo scopo, perchè, se egli tende unicamente a conservare, a mantenere, a far sì che non cessino gli oneri delle pensioni che sono state imposte a favore di patroni od altri, ad alcun provvisto o nell'atto della investitura, o della sua nomina, od in un atto regolare posteriore, sarebbe meglio stabilire questo subito, anzichè mettere una formula generale, di cui è difficile misurare gli effetti e le conseguenze. Se non che l'aggiunta è, a nostro avviso, superflua. Non è possibile supporre che la presente legge, la quale viene solo a trasformare il modo del godimento, possa, in qualsiasi modo, esonerare l'usufruttuario, od il provvisto, che è la stessa cosa, da alcuno degli obblighi che si trovino legittimamente annessi alla sua investitura, al suo usufrutto.

Quindi in cospetto di queste nostre dichiarazioni, che credo sieno anche conformi all'avviso del ministro di grazia e giustizia, crediamo sia il caso di ritirare una proposta la quale offrirebbe eziandio qualche pericolo in ordine alla tassa, se cioè debba essere imposta in ragione della rendita integrale, ovvero su quella già ridotta di queste pensioni. Ammettiamo una distinzione, e sarebbe, a nostro avviso, ingiusta; mettiamo una conferma, e questa porterebbe dubbio per altri casi analoghi.

Assentiamo alle osservazioni fatte dall'onorevole Massa sull'opportunità di cambiare le parole, *dal giorno della promulgazione di questa legge*, in quelle, *dal giorno della presa di possesso*. Non così potremo assentire alla proposta dell'onorevole Carcani...

**CARCANI.** (*Interrompendo*) Ma io non l'ho ancora sviluppata, come ne ho il diritto.

**FERRARIS, relatore.** Allora aspetteremo che l'abbia sviluppata: e siccome lo sviluppo che potrà darvi l'onorevole proponente potrebbe mutare le opinioni del

relatore e della Commissione, così le parole che ho proferite s'intendano come non dette

**CARCANI.** Io debbo fare una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Perdoni, avrà la parola a suo tempo, ora non ha facoltà di parlare.

**FERRARIS, relatore.** Le riserve che vorrebbe apposte l'onorevole Fiastrì a questo articolo nello stesso modo in cui si apposero all'articolo 2, non ci sembrano necessarie; lo erano nell'articolo 2, in cui si trattava di determinare la devoluzione dei beni, quanto alla proprietà, poichè su questa le deliberazioni della Camera dovevano stabilire delle distinzioni; ma in ordine agli investiti non vi è differenza alcuna. Qualunque sia la deliberazione che si vorrà prendere, non vi sarà diversità tra gli uni e gli altri investiti: mentre ai diritti del provvisto non si vorrà recare variazione salvo quella che dipenderà come necessaria conseguenza dal conservarsi ad alcuni enti la proprietà senza conversione.

L'onorevole Sangiorgi vorrebbe poi trasferito un diritto di usufrutto reale, se bene ho colto il senso del suo emendamento: ma la Commissione non crede potersi associare a questa idea, e confido al parere della Commissione corrisponderà la deliberazione della Camera.

Se la legge attuale dà il diritto ed ammette la convenienza di colpire il capitale, la sorte, la proprietà, ad uguale, per non dire a più forte ragione, darà diritto a toccare gli usufrutti, e così nello stesso modo in cui trasforma la proprietà, essa trasforma le ragioni dell'usufrutto; quindi, sebbene il provvisto abbia, giuridicamente parlando, una ragione di usufrutto reale, è questo che la legge colla sua autorità fa cessare, convertendolo nella rendita iscritta.

Sono queste le considerazioni che inducono la Commissione a non poter fare accoglienza agli emendamenti dell'onorevole Fiastrì e Sangiorgi, salve sempre le dichiarazioni generali che ho avuto l'onore di fare alla Camera, e che meglio risulteranno dalle ulteriori sue deliberazioni in merito degli altri articoli.

**RATTAZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Io mi rif-risco intieramente alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione per ciò che riguarda gli emendamenti proposti; debbo però ancora dire brevi parole in risposta all'onorevole Sanguinetti ed all'onorevole Abignenti, i quali vorrebbero tolte le parole: « purchè continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti. »

Tale emendamento avrebbe per iscopo di lasciare che i possessori attuali godessero il beneficio senza sopportare i pesi che sono annessi a questo beneficio medesimo, adducendo per ragione che lo Stato non deve per nulla interessarsi se questi pesi siano o no adempiuti, trattandosi di un debito di coscienza al quale lo Stato è perfettamente estraneo.

Certo se non si trattasse che di un debito di coscienza, e che rimanesse la sua esenzione ristretta all'interno di essa, lo Stato non avrebbe alcuna ragione d'immischiarsi. Ma, signori, si tratta di un debito di coscienza che si traduce in un godimento, nel godimento cioè di quei fondi che in forza di questa legge dovrebbero essere immediatamente devoluti allo Stato, e che solo in via eccezionale si lasciano in godimento a colui che ne è investito. Se dunque lo Stato riserva questo godimento a favore di coloro che ne sono al possesso, e lo riserva in forza del titolo pel quale si posseggono, egli è chiarissimo che ha il diritto di vedere se le condizioni per le quali hanno questo titolo sono o no adempiute. Io domando all'onorevole Sanguinetti: è egli vero o no che non altrimenti il possessore del beneficio gode i frutti annessi al medesimo, salvo perchè contemporaneamente ha assunto l'obbligazione di soddisfare i pesi? Non adempiendo questi pesi, il titolo vien meno, e non so perchè lo Stato, respingendo il titolo stesso debba, tuttavia rispettare quel diritto e mantenere il godimento dei beni.

Io dunque mantengo tal quale venne proposto l'articolo 3, nè credo che altrimenti possa lasciarsi al possessore del beneficio il godimento dei beni, od il godimento della rendita, salvo che egli dal canto suo adempia ai pesi che sono stati imposti in forza dell'altro articolo.

**FIASTRI.** Domando la parola.

**CARCANI.** Poichè le condizioni industriali e agricole delle nostre provincie non sono ancora a conoscenza comune, io credo di compiere una doverosità mettendo in rilievo alla Camera un fatto che per avventura potrebbe essere da molti ignorato, e dopo che avrò avuto l'onore di rassegnarglielo, io spero d'aver bisogno di pochissimi argomenti per raccomandare alla sua giustizia l'accettazione dell'emendamento da me proposto in aggiunta all'articolo 3 del progetto di legge che si trova in discussione.

In diverse provincie dello Stato, e particolarmente nelle Puglie, già da qualche tempo è in vigore il sistema dell'affitto a piccole quote ed a lunga durata per portare sui terreni delle migliorie, consistenti in piantagioni novelle di vigneti e di oliveti, che senza questo concorso di molti coloni interessati, difficile riuscirebbe anche ai proprietari più agiati potere eseguire.

Questo sistema, il quale ha arrecato in quelle provincie dei grandi vantaggi, non pure sotto l'aspetto economico per la produzione accresciuta, ma benanche sotto l'aspetto sociale e morale, perchè ha fatto partecipi i proletari agli utili che ricavare si possono dalla proprietà, ed esonerandoli dalla necessità di un lavoro salariato che gli disgusta e gli avvilisce, gli ha affezionati ad un libero lavoro, che li moralizza e li solleva; questo sistema, dico, era stato accettato e messo in pratica anche da diversi enti morali ecclesiastici, cui era riuscito smuovere la rigida immobilità

alla quale l'azione giuridica della manomorta condannava spesso volte le loro proprietà anche nelle sue modificazioni, anche nelle sue trasformazioni.

Le condizioni principali sotto le quali, questi fitti è costume in maggior parte di stabilirsi sono le seguenti:

Prima, una durata di 27 a 30 anni. Seconda, due o più annualità di godimento gratuito dei terreni a beneficio dei conduttori, oltre una ragione di estaglio, per tutto il periodo della locazione, inferiore a quello che si avrebbe potuto ottenere affittando la terra nella sua condizione primitiva di sativa o di erbosa. Terza, la somministrazione in natura o il pagamento al fittaiuolo di un determinato numero di alberi di ulivi in corrispondenza dell'estensione del terreno assegnatogli.

Da ciò chiaro risulta, che quando un possidente di terreno si sobbarca in tali contratti, esso non pure debba rinunciare a due o più annualità della sua rendita, non pure debba prendere per 27 o 30 anni una rendita minore a quella che avrebbe presa se non avesse fatto cambiare natura al suo podere, ma deve aggiungerci pure delle somme considerevoli per comperare gli alberetti di ulivi: ora coacervate queste rendite non esatte, e questo denaro sborsato costituiscono un capitale che va ad unirsi, che va ad immedesimarsi al terreno, e che ne aumenta d'altrettanto, e col beneficio del tempo anche di più, il valore.

Allorchè voi andrete a vendere questa proprietà da taluni enti morali ecclesiastici per tal guisa migliorate, voi non troverete solamente il valore del terreno, ma effettivamente troverete tutte quelle somme che l'ente ecclesiastico ha capitalizzato su di esso con i risparmi, con i sacrifici, con le privazioni degli odierni investiti, i quali si sono contentati di prendere una rendita minore di quella che avrebbero potuto avere, di sborsare un capitale che potevano mettersi in serbo, e sovente pure di affrontare un debito per assicurare a se stessi o ai loro successori un più prospero avvenire.

Ora, dimando io, vi parrà giusto, o signori, di prendere questi risparmi, di prendere queste somme, che gl'individui pertinenti a queste corporazioni spesero in buona fede per migliorare la condizione propria, o della propria famiglia religiosa? (*Conversazioni*)

Questa specie di contratti non sono per lo più che la espressione di una preveggnante operosità di un padre di famiglia per migliorare la condizione futura dei proprii figliuoli; questa specie di contratti portano la impronta del disinteressé personale, di una generosa abnegazione di se stesso in vantaggio dei proprii successori; ed allorchè voi trovate, o signori, questi contratti effettuati da un ente morale ecclesiastico, voi non potete sconoscere in questo ente un fatto straordinario ed ammirevole, spoglio di quel basso egoismo che suol essere caratteristico dei preti, non potete sconoscere un grande sentimento di generosità a far pur essi partecipare i loro miseri concittadini ai vantaggi della

proprietà col libero lavoro, congiunto tale sentimento a quello di un affetto sincero verso la propria famiglia religiosa e ad una fiducia piena nella inviolabilità del loro diritto di possedere.

Io non istarò qui a svolgere le ragioni sulle quali essi fondassero questo diritto, dapprima perchè non sarei competente, e poi perchè voi le avete sentite non ha guari sviluppate nei discorsi degli onorevoli Conti, Amari e D'Ondes, vittoriosamente combattute dagli onorevoli Pisanelli, Mancini e Crispi, e da altri molti dei più distinti professori e giureconsulti che siedono in questa Camera.

Io constato solamente il fatto, valendomi delle parole stesse della Commissione, cioè, che noi siamo venuti con questa legge a confermare il nostro diritto di riordinare questa materia, secondo che abbiamo creduto conforme alla giustizia ed alla ragione di Stato, ricordando che gli enti o corpi morali non hanno esistenza propria e necessaria; ma bensì quella soltanto che il Sovrano imperante loro impartisce ed accorda, e per conseguenza, siccome alla loro costituzione o concessione la legge può imporre quelle modalità e quelle condizioni che essa stima in correlazione coi due elementi sovraccennati, così lo Stato ha sempre, in ogni tempo, facoltà di modificare o ritirare la costituzione o concessione primitiva.

Però noi non possiamo, o signori, eseguire questo riordinamento, non possiamo passare da uno stato di cose ad un altro senza determinarne le condizioni transitorie, onde evitare il più che è possibile le confusioni e le ingiustizie.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Carcani a restringersi, ed a voler parlare a voce più alta, altrimenti gli stenografi non possono sentirlo.

**CARCANI.** Dunque diceva: quando voi andando a vendere questi beni affittati a migliorìa troverete che tra il prezzo che potrà risultare dai criteri che voi avete stabiliti come mezzo di accertamento pel valore di tutti gli altri fondi, e la perizia che per questi specialmente sarà fatta si troverà una considerevole differenza in più, in questo caso, o signori, voi non potrete dubitare che questo aumento sia costituito da quel capitale consolidato dagli odierni investiti sopra la proprietà che già gli apparteneva con pieno ed incontestato dominio.

Aggiungerò pertanto alcune osservazioni, e sono queste, cioè che, per togliere ogni dubbio, che per evitare qualunque frode io ho voluto circoscrivere i benefici rivenienti dal mio emendamento fra due condizioni essenziali: in primo luogo è stabilito che vi debba essere un pubblico stipulato dal quale apparisca che realmente quel capitale fosse stato dato o bonato ai fittaiuoli, ed in secondo luogo che questo contratto di affitto già decorresse da 10 anni, val dire da un'epoca nella quale non potevasi sospettare che sarebbe pros-

simamente venuto il giorno in cui avrebbe potuto eseguirsi la conversione e liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Io credo, o signori, che questo mio emendamento non potesse menomamente perturbare ed offendere il principio che informa la legge, anzi porto un profondo convincimento che con esso io venissi a chiedervi che la legge fosse con esattezza ed uguaglianza applicata per tutti; e diffatti, o signori, voi che cosa avete determinato di dare in assegnamento agli odierni investiti? Voi gli avete dato una rendita iscritta uguale alla rendita netta che ad essi rimaneva sulle proprietà che possedevano: ma di quali elementi è composta questa rendita? Essa indubitatamente è costituita dal terreno con tutte quelle migliorie che il tempo, il capitale e la mano dell'uomo vi avevano portato; dunque, se voi rigettate il mio emendamento neghereste agli uni quello che accordate agli altri, perchè, mentre ad una parte accordate un assegnamento livellato al valore effettivo della proprietà che prendete, all'altra parte daresti un assegnamento livellato ad un valore inferiore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CARCANI.** Se la Camera è stanca io certo non intendo abusare della sua indulgenza: sono già dieci ore che siamo in seduta, avendo preso appena un'ora di riposo, io medesimo sarei molto contento se la Camera, accettando la proposta testè fatta dall'onorevole Michelini, passasse alla votazione dello articolo 3 e stabilisse, che ove nella sua giustizia comporti di fare benevola accoglienza al mio emendamento, esso formasse un novello articolo della legge in aggiunta dell'articolo 3; in questo caso pregherei la Camera di voler rimettere a domani le altre poche osservazioni che mi restano a fare intorno al mio argomento.

*Voci.* No! no! — Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Bisogna che consulti anzitutto la Camera. (*Sì! sì!*)

È stata fatta una proposta sospensiva dall'onorevole Michelini, accettata dall'onorevole Carcani. Propongono che questo emendamento dell'onorevole Carcani all'articolo 3 si debba riserbare per formare oggetto di un articolo a parte; così egli potrebbe continuare domani il suo discorso. (*No! no!*)

Pongo ai voti questa proposta sospensiva.

(Non è approvata.)

Allora prego l'onorevole Carcani a sommare per quanto è possibile le sue ragioni...

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Non si può procedere alla chiusura quando un oratore parla. La domanderanno quando egli avrà finito.

**CARCANI.** Ma dove la ingiustizia di questo fatto si farà più appariscente, dove la contraddizione riuscirà più spiccata sarà in questo: io vi ho detto che la maggior parte di questi contratti di fitto sono eseguiti con le condizioni da me designate, cioè col pagamento ed

abboni anticipati al fittaiuolo di tutto il lavoro ch'esso deve impiegare per migliorare la proprietà, ma vi è un'altra parte di questi contratti, ch'è fatta con la condizione che il fittaiuolo metta capitale e lavoro, che paghi il giusto prezzo dello estaglio sul terreno, e dopo aversi goduto le miglurie, da esso fatte, per 27 o 30 anni, queste rientrino al proprietario mercè il debito indennizzo: ora, o signori, voi non potete distruggere questi contratti, voi dovete rispettare gli obblighi che vi riverranno da queste stipulazioni, ebbene, o signori, voi pagherete queste miglurie e rinnegherete poi il pagamento delle altre?

Forse mi si osserverà che lo assegnamento sarà fatto in corrispondenza della tassa di manomorta che per ciascun ente ecclesiastico si è accertata, e che se qualcheuno di essi enti non avesse fatto accertare giustamente la sua tassa, sta bene che ne subisca la pena perdendo i vantaggi che oggi potrebbe riportarne. Però io mi permetterò di rilevare che l'ente ecclesiastico che si trova nelle condizioni da me accennate non era nel falso quando faceva accertare la sua tassa di manomorta sulla rendita che di presente percepisce, imperocchè la questione sta sopra un capitale che non ancora fruttifica a favore del direttario, ma che fruttifica, per una particolare convenzione, a favore dell'utilitario: intanto quando la proprietà sarà venduta, allora l'amministrazione che subentra all'ente soppresso realizzerà di fatto anche questo capitale, ed io torno a domandarvi, o signori, credete in buona coscienza, credete nella vostra equità che nulla debba essa bonare per corrispettivo di questo incasso? (*Conversazioni*)

Probabilmente mi si opporrà che queste proprietà si venderanno con stento e senza nessun lucro, perchè trovandosi fittate a lungo periodo bisognerà che il compratore rispettasse il fitto, siccome è stabilito dalla legge, ma io vi dico, o signori, che appunto per questo che si trovano affittate a migluria ed a piccole quote, saranno vendute più facilmente, perchè saranno i fittaiuoli medesimi che le compreranno, quei fittaiuoli che dubitando potessero esserle tolte da altri compratori, vorranno, con sacrificio, assicurarsene la libera ed assoluta proprietà, chiedendo la risoluzione del contratto per pagare invece dello estaglio le rate del prezzo.

D'altronde, o signori, io non ho voluto determinare in quale misura si debba dare un compenso a queste corporazioni ecclesiastiche che hanno fittato i loro terreni a migluria, io ho voluto solamente assicurare loro un diritto, ed è perciò che ho detto nel mio emendamento, che si terrà equa ragione dello aumento che si troverà sul valore risultante della differenza tra il prezzo venale ottenuto con i fattori stabiliti dalla Commissione e lo estimo dei periti.

Ed io debbo farvi notare da ultimo, o signori, che in questa disposizione, voi troverete ancora due altri

vantaggi: uno è il mezzo come migliorare i risultati di queste vendite a profitto della nazione, imperocchè quando voi avrete interessato gli odierni investiti di questi beni a fare accrescere il loro valore per migliorare il proprio assegnamento siate bene certi, che voi vi sarete procurato il migliore ausilio per fare queste vendite col maggior prezzo possibile; e l'altro vantaggio è questo, cioè, che circoscrivendo le condizioni per le quali i diritti ad un maggiore assegnamento ed a rivalute o compensi potranno ottenersi, voi avrete precluso la via a molti litigi e contestazioni innanzi ai tribunali ordinari alle, quali indubitatamente l'applicazione di questa legge darà occasione con grave discapito dell'amministrazione e del paese.

Poichè mi è toccato la cattiva fortuna di essere stato l'ultimo a svolgere emendamenti in questa lunga e faticosa giornata parlamentare, io, imponendomi della giusta impazienza della Camera, conchiuderò queste mie osservazioni aggiungendo poche altre parole.

Io vi ho mostrato con le ultime mie argomentazioni la questione sotto l'aspetto dell'interesse nazionale, ma quando volesse pure ritenersi d'interesse affatto individuale, io vi ricorderò, o signori, che noi luttiamo per affermare taluni grandi principii; che noi lavoriamo per distruggere l'eccezionalità ed i privilegi, questi avanzi, questi ruderi del medio evo, che ingombrano ancora la via della civiltà e del progresso che noi vogliamo percorrere; che noi combattiamo pel trionfo della libertà e dell'uguaglianza, ma quando questo trionfo lo abbiamo in qualche parte ottenuto, noi siamo abbastanza giusti per difendere i diritti e le ragioni di quei nostri concittadini, che abbiamo voluto rimettere sotto lo impero della legge comune.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sangiorgi.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CURTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CURTI.** Faccio osservare che queste discussioni sono perfettamente inutili perchè sono questioni previste dal Codice civile.

**CARCANI.** Sarei contento se l'opinione dell'onorevole Curti potesse essere generalmente accettata.

**PRESIDENTE.** Questa non è una mozione d'ordine.

Essendo domandata la chiusura, interrogo la Camera se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

Debbo porre prima ai voti l'emendamento Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Se mi permette, farò una dichiarazione (*Rumori*) ed è questa: che le parole che ho voluto sopprimere possono avere due significati: uno è quello di mantenere... (*Rumori vivissimi d'impazienza*) voglio spiegare perchè ritiro la mia proposta. (*No! no!*)

**PRESIDENTE.** La Camera ha già inteso.

**SANGUINETTI.** Quando s'intenda che si tratta di oneri giuridici annessi all'ente, ma non annessi all'ufficio personale dell'investito del beneficio, non ho difficoltà di ritirarla.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Abignenti, che prego a star attento, ha proposto più emendamenti su quest'articolo. Nel primo paragrafo dopo la parola *comune*, propone di aggiungere, e *cappellanerie corali*. E questo è accettato dalla Commissione.

**FERRARIS, relatore.** La Commissione non ha difficoltà che si aggiungano le parole, *cappellanerie corali*.

**PRESIDENTE.** Nel paragrafo stesso l'onorevole Abignenti propone che alla parola *dotazione*, si aggiunga *ordinaria*, e si sopprimano le parole: *purchè continuo a sostenere i pesi annessi a quegli enti*.

In quest'emendamento la Commissione non va d'accordo, quindi...

**ABIGNENTI.** Ma io v'insisto egualmente.

**PRESIDENTE.** Non l'obbligo già a ritirarlo. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, quindi respinto.)

L'onorevole Abignenti propone ancora che nel primo paragrafo si cancellino queste parole, *regolamenti provvisti di un titolo di partecipazione*.

**ABIGNENTI.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti! (*Mormorio*)

**ABIGNENTI.** Se io domandassi a quei signori che fanno atti di impazienza che cosa volevo dire, non lo saprebbero, e vedrebbero perciò che male a proposito si impazientano.

Basterebbe a me che si partisse da un punto fisso...

**PRESIDENTE.** Scusi la discussione è stata chiusa; abbia pazienza.

**ABIGNENTI.** Io non so che pazienza debbo avere!

**PRESIDENTE.** Io so che ne debbo aver molta.

**ABIGNENTI!** Anche noi.

**PRESIDENTE.** Stia a sentire. Quando è chiusa la discussione, ella può dichiarare se ritira, può dichiarare se insiste, può domandare alla Commissione se concorda o non concorda; ma venire ad esporre delle ragioni non è più lecito, perchè altrimenti si riprende la discussione. (*Benissimo!*) Dando questa facoltà a lei bisognerebbe la darsi a tutti gli altri.

**TOZZOLI.** Signor presidente, la Commissione ha detto che non avrebbe avuto difficoltà di accettare il nostro emendamento quando ne fosse stato bene spiegato lo intendimento. Ora, se si nega ai proponenti di dare le richieste dilucidazioni, è evidente che esso non potrà essere votato. Mi si permetta quindi che io completi ciò che si accingeva a dire l'onorevole Abignenti.

Noi domandiamo la soppressione delle seguenti parole inserite nella prima parte dell'articolo 3: *regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione*, perchè, essendo vaghe e generiche, non mancheranno, a

nostro avviso, di dar luogo a molte questioni pel malvezzo invalso nell'amministrazione, d'interpretare con soverchio zelo fiscale coteste leggi, che pure s'informano ai principii più elevati.

Ciò che accadde in proposito dei frati, noi temiamo che si ripeta in proposito dei partecipanti. La *regolare* professione richiesta pei primi fu nell'applicazione così male interpretata da negare gli alimenti a 5000 mendicanti, rendendo così odiosa ed inumana una disposizione di legge che s'ispirava invece ai più lodevoli sensi di umanità; e un nostro collega ha dovuto farsi promotore d'una nuova legge riparatrice.

Vorremo noi creare la stessa necessità pei partecipanti? E non sarebbe più sacro consiglio antivenire il male e fin da ora togliere alla presente legge ogni ambiguità? Vi sono infatti non pochi partecipanti delle ricettizie i cui diritti sono contrastati o sconosciuti per lo più dai vescovi per cause politiche, o per altre non sempre giuste ragioni...

**PRESIDENTE.** Ma ella fa una discussione.

**TOZZOLI.** Ecco, do termine alla spiegazione richiesta col dire, che il nostro emendamento propone che nella liquidazione del diritto di partecipanti si accetti e riconosca come unica base il fatto, il possesso attuale. Speriamo che la Camera vorrà accettarlo, e in ogni caso ci auguriamo che nella applicazione della legge non voglia falsarne il concetto, interpretandola con eccessivo spirito di fiscalità.

**PRESIDENTE.** Ora io domando all'onorevole Abignenti e all'onorevole Tozzoli perchè non dovrei dare anche all'onorevole Sangiorgi la facoltà di parlare, perchè non dovrei dare all'onorevole Carcani anche la facoltà di finire il suo discorso. (*Ai voti! ai voti!*)

Domando se l'emendamento degli onorevoli Abignenti e Tozzoli che consiste nel sopprimere le parole *regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione* sia appoggiato. Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

**PESCATORE.** La Commissione lo accetta o non lo accetta?

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Massa, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, insiste nel suo emendamento? Lo prego di rispondermi semplicemente con un *sì*, o con un *no*.

**MASSA.** Ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni del relatore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Carcani insiste perchè metta ai voti il suo emendamento?

**CARCANI.** Ove la Commissione dichiarasse che col suo articolo non ha creduto di portare lesione al diritto che io ho inteso di difendere, ritirerei volentieri il mio emendamento; in contrario, mi rimetto al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** Allora ne do nuovamente lettura:

« Quando gli odierni investiti si trovassero di aver dato in fitto a migliorìa una proprietà della quale essi erano possessori all'attuazione della legge 7 luglio 1866, e che questo fitto risultasse da un pubblico stipulato, decedesse da 10 anni, ed avesse accresciuto il valore della suddetta proprietà mercè il concorso di un capitale da essi medesimi dato al fittaiuolo per unirlo al terreno; e quando questo aumento venisse accertato dalla perizia, la quale portasse il valore venale di quella proprietà al disopra della ragione della rendita netta attuale, elevata a capitale nei modi e con criteri prescritti dall'articolo 9; in questo caso dell'aumento che si troverà sul prezzo sarà tenuta equa ragione nel fissare l'annuo assegnamento che ai sopra designati investiti compete. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Leggo l'emendamento dell'onorevole Sangiorgi...

**SANGIORGI.** Lo ritiro coll'espressa dichiarazione, che io sento troppo di me per poter permettere, che si ponga ai voti un emendamento che nessuno conosce; e ne sono una prova fra le altre le osservazioni direttemi un momento fa dall'onorevole relatore della Commissione.

*Voci.* Ha ragione!

**PRESIDENTE.** Questa è una giustissima ragione per ritirare l'emendamento, ma era eziandio un'eccellente ragione per presentarlo ieri, piuttosto che oggi.

**SANGIORGI.** Dal momento che fu ammesso alla discussione, era necessario che se ne dicesse almeno una parola, negando la quale, si mostra non so quale incoerenza e quale precipitazione, che io non vorrò definire.

*Voci a sinistra.* Ha ragione!

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore a prestare attenzione.

Leggo l'articolo 3 colle modificazioni che sono state fatte dietro le proposte dell'onorevole Abignenti.

**CRISPI.** Vorrei fare una domanda alla Commissione.

Che cosa intende la Commissione colle parole: *rendita netta*?

**FERRARIS, relatore.** Quello che risulterà non dalla rendita inscritta, ma dalla rendita effettiva, reale.

**CRISPI.** Quali sono i pesi che si deducono?

**FERRARIS, relatore.** Tutti.

**CRISPI.** C'è la coltura dei fondi, c'è la manomorta, c'è la quota di concorso.

Vorrei sapere se tutte queste cose sono comprese nell'espressione adottata dalla Commissione.

**FERRARIS, relatore.** Scusi, le parole « un assegnamento di una rendita netta » significano appunto: assegnamento depurato da qualsiasi carico, inerente ai beni che costituiscono la dotazione. Mi pare che l'espressione sia chiara.

**CRISPI.** Allora quest'articolo è in contraddizione coll'articolo 23, perchè sull'articolo 23 è detto che la

quota di concorso imposta coll'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866 sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso. Ora siccome gli enti di cui parla l'articolo 3 sono soppressi, la quota di concorso non sarebbe considerata come peso.

**FERRARIS, relatore.** Quando saremo all'articolo 23, si spiegherà più chiaramente ancora qual è lo intendimento, qual è lo scopo che si ha in proposito. Abbiamo dato le spiegazioni; l'onorevole Crispi proponga un emendamento, e allora delibereremo.

**CRISPI.** Non propongo niente.

**PRESIDENTE.** L'osservazione tornerà utile quando saremo all'articolo 23.

Do lettura dell'articolo 3:

« Art. 3. Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, regolarmente provvisti di un titolo di partecipazione, e che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della presa di possesso, un assegnamento annuo sul fondo del culto corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino a sostenere i pesi annessi a quegli enti. »

**CRISPI.** Ma i pesi annessi non entrano nel netto; questa è rendita lorda.

*Voci dal banco della Commissione.* Ma no! no!

**CRISPI.** Ma scusate, rendita netta vuol dire senza i pesi, senza le spese. Voi parlate di rendita netta, e poi aggiungete il peso di sostenere i pesi...

**FERRARIS, relatore.** Ma sono i pesi beneficiarii.

**CRISPI.** Questa è una contraddizione, epperò io chiedevo qual era la rendita netta. (*Rumori*)

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Io prego l'onorevole Crispi di ritenere che in quest'ultimo inciso colla parola *pesi* non s'intendono che gli uffici.

**FERRARIS, relatore.** Precisamente.

**CRISPI.** Allora si dica: *gli obblighi, i doveri, gli uffici*.

**FERRARIS, relatore.** È la parola *onera* latina, che in italiano si traduce *pesi*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crispi concorda questa variante *oneri*? (*Rumori*)

*Voci.* Si dica *obblighi*.

*Altre voci.* Si dica *uffici*.

**PRESIDENTE.** (*Legge*) « Purchè continuino a sostenere... »

*Un deputato.* Ad adempiere.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE...** ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

« L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune, per la mancanza o la morte di alcuno

tra i membri di un capitolo, e cesserà se l'investito venga provveduto di altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di perdita o decadenza.

« Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso continuerà ad usarne. »

Pongo ai voti quest'articolo 3 così modificato:

(È approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

**RATTAZZI**, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per il riparto dell'imposta provinciale e comunale. (V. Stampato n° 6-B)

Questo progetto è già stato approvato dalla Ca-

mera e dal Senato; ma il Senato vi ha fatto una leggera modificazione che non ne concerne la sostanza, ma solo spiega meglio le disposizioni che in esso si contengono.

Pregherei la Camera a volerlo rinviare alla Commissione stessa che già l'esaminò, onde possa al più presto venire discusso e votato.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto che sarà stampato, distribuito e rinviato alla precedente Commissione.

Domani seduta pubblica al mezzogiorno.

La seduta è sciolta alle ore 6 3/4.

#### *Ordine del giorno per la seduta di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.